REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLI | BARI, 29 OTTOBRE 2010 | N. **165**

Sede Presidenza Giunta Regionale

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
b) deliberazioni della Giunta regionale;
c) determinazioni dirigenziali;
d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
f) atti degli Enti Locali;
g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
h) statuti di enti locali;
i) concorsi;
j) avvisi di gara;
k) annunci legali;
l) avvisi;
m) rettifiche;
n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.**

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.**

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazzo - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI MATINO (Lecce)
Statuto comunale
Pag. 29658

COMUNE DI MARUGGIO (Taranto)
Modifiche Statuto comunale
Pag. 29684

COMUNE DI PANNI (Foggia)
Modifiche Statuto comunale
Pag. 29703

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI MATINO (Lecce)

Statuto comunale

CITTA' DI MATINO
(Provincia di Lecce)

STATUTO

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
OGGETTO DELLO STATUTO

1. Il presente statuto comunale, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, stabilisce le norme fondamentali dell'ordinamento del Comune di Matino, l'organizzazione degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione con altri enti pubblici e privati e le forme e le modalità per l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, per l'accesso all'informazione ed ai procedimenti amministrativi ed, in particolare, specifica le attribuzioni degli Organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze.

2. Esso, inoltre, fissa i principi a cui devono attenersi gli amministratori, il personale degli uffici e quanti, a qualunque titolo, operano nel Comune in nome e per conto della Comunità di Matino.

Art. 2
PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune di Matino, ente locale autonomo, rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, morale, sociale, culturale ed economico.

2. Gode di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto, dei regolamenti, delle leggi di coordinamento della finanza pubblica secondo i principi inderogabili stabiliti dalle leggi generali della Repubblica e da quelli fissati dalla Costituzione.

3. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con legge dello Stato e della Regione Puglia secondo il principio di sussidiarietà, attuando forme di decentramento territoriale e di cooperazione con la Provincia di Lecce, con altri comuni ed enti pubblici.

4. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla regione.

5. Il Comune di Matino concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia, della Regione, dello Stato e della Comunità Europea, al fine del più efficace assolvimento delle funzioni proprie. Valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali, anche attraverso la costituzione di unione fra Comuni per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluri-comunali con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza, efficacia ed equità sociale nella gestione e nella erogazione dei servizi.

6. L'azione del Comune di Matino si ispira in tutti i suoi interventi ai valori della vita umana, della persona, con particolare riguardo ai soggetti con disabilità, della famiglia, delle pari opportunità, della pace, sicurezza, dell'ospitalità, della fratellanza fra i popoli, del rispetto e della tutela dei cittadini, della attenzione particolare ai più deboli fra essi, dell'equità sociale e della solidarietà, che sono valori fondanti della comunità cittadina.

Art. 3
DENOMINAZIONE DI
CITTA' TERRITORIO
GONFALONE STEMMA

1. Il Comune di Matino comprende la parte di suolo dello Stato Italiano delineato con il piano topografico nazionale. Il suo territorio ha una superficie di Kq. 26,28 e confina con i Comune di Parabita, Casarano, Melissano, Taviano, Collepasso, Alezio e Gallipoli.

2. La sede comunale è in Matino alla piazza Municipio, n. 5.

3. Gli Organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse, nei limiti e con le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.

4. Il Comune di Matino si fregia del titolo "CITTA' DI MATINO" a seguito del riconoscimento disposto dal Presidente della Repubblica con decreto del 2 luglio 2002.

5. Il Comune esplica le proprie funzioni e l'attività amministrativa nell'ambito dei propri confini territoriali che possono essere modificati in conformità alle competenze trasferite alla Regione.

6. Il Comune denomina le contrade ed i rioni.

7. Ha un proprio Gonfalone ed uno Stemma dei quali disciplina l'uso con apposita regolamentazione, in conformità alle norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986. Lo Stemma è rappresentato da un campo di cielo, al sole d'oro, con la parte inferiore esiguamente celata dal colle centrale del monte alla tedesca di tre colli, fondato in punta, tale colle, di verde e caricato dalla lettera maiuscola "M" colorata d'argento. Il Gonfalone è formato da un drappo di colore bianco con la bordatura di azzurro.

8. L'uso e la riproduzione di tali simboli, ai fini non istituzionali, sono vietati, salva preventiva autorizzazione della Giunta comunale.

Art. 4
AUTONOMIA E PARTECIPAZIONE

1. Il Comune, nell'ambito dei poteri riconosciuti dalla Costituzione, dalla legge dello Stato e dallo statuto, esercita la propria autonomia al fine di rendere effettivo il diritto e la capacità di regolamentare ed amministrare, sotto la propria responsabilità, e nell'interesse della Comunità locale, che rappresenta, l'attività politica, economica e sociale, riconoscendo la partecipazione di tutti i cittadini, dei sindacati, delle altre organizzazioni sociali, a tali attività, quale condizioni imprescindibile per promuovere lo sviluppo della vita democratica e la salvaguardia dei diritti all'uguaglianza, alla libertà ed al rispetto della dignità della persona umana.

2. A tale fine, nelle materie di competenza, adotta le misure necessarie per favorire il progresso sociale, economico e culturale di tutti i singoli componenti della Comunità.

3. Il Comune considera essenziale il concorso e la partecipazione di altri enti locali o enti pubblici esistenti sul territorio o altri organismi locali, per l'esercizio di alcune particolari funzioni in ambiti territoriali adeguati, attuando forme di decentramento, di associazione, cooperazione e collaborazione, secondo le norme della legge e dello statuto.

4. Il Comune si propone la realizzazione di una politica della "pari opportunità" tra uomo e donna in commissioni ed organismi istituzionali, anche mediante l'adozione di apposito regolamento per la concreta attuazione di quanto previsto al presente articolo nonché con l'istituzione di un'apposita Commissione per le pari-opportunità nominata dal Consiglio comunale su proposta anche di una sola delle elette nel Consiglio medesimo e la cui composizione ed attività è disciplinata dallo stesso regolamento.

5. Il Comune riconosce la libertà di culto di tutte le religioni, mantiene rapporti di collaborazione con le Comunità religiose esistenti in Matino, sostenendone ogni valida azione nel campo sociale per lo sviluppo e la promozione umana.

6. Favorisce la partecipazione dei cittadini al processo di unione politica dell'Europa per il perseguimento di ideali di pace, di pacifica convivenza, di solidarietà e di integrazione economica e sociale. Promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione. Nell'ambito delle proprie attribuzioni si impegna ad attuare il recepimento delle statuizioni normative della U.E..

7. Il Comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

8. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze in materia fiscale ed impositiva, assume l'equità fiscale come uno dei principi basilari su cui fondare la convivenza civile della società cittadina.

Art. 5
SERVIZI SOCIALI

1. Il Comune, nel quadro della sicurezza sociale, eroga, compatibilmente con le proprie risorse, prestazioni economiche di carattere assistenziale a favore di singoli realmente bisognosi o di formazioni sociali, nonché altri servizi a titolo di compartecipazione agli oneri, valutandone la consistenza e l'incidenza sociale. Le modalità saranno disciplinate da apposito regolamento.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale unitamente alle associazioni di

volontariato, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili, agli invalidi, ai tossicodipendenti, e a quanti hanno bisogno della solidarietà umana. A tal proposito si può prevedere l'istituzione di un'apposita Consulta delle associazioni.

3. Riconosce i diritti della famiglia e concorre a tutelare la maternità, conformemente agli strumenti normativi di politica assistenziale, l'infanzia e la salute dei cittadini in un contesto di sicurezza sociale, di libertà dal bisogno e pieno rispetto della persona, favorendo le condizioni e le azioni necessarie per garantire pari opportunità tra uomo e donna, nella formazione, nel lavoro e nella vita sociale.

4. Concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, compreso quello di protezione, con particolare riguardo all'abitazione, alla promozione culturale, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative, all'impiego del tempo libero ed al turismo sociale.

5. Concorre ad assicurare, con l'Azienda Sanitaria Locale, la salubrità e la sicurezza dell'ambiente e dei luoghi di lavoro, ed inoltre in completa sinergia con le realtà presenti sul territorio, la tutela della salute come fondamentale diritto del cittadino. Particolare riguardo ai problemi della prevenzione ed al controllo, nel rispetto delle proprie competenze, della gestione dei relativi servizi socio sanitari integrati, con particolare riferimento al redigendo Piano di zona.

6. Concorre, per quanto non sia espressamente riservato allo Stato, alla Regione ed alla Provincia, all'ordine pubblico, alla promozione, mantenimento e recupero dello stato di benessere fisico e psichico della popolazione del Comune; recepisce i principi e le indicazioni operative espresse dalla legge 104/92 "Legge quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

7. Attua, secondo le modalità previste nelle leggi regionali, un servizio di assistenza scolastica idoneo ad assicurare strutture ed a facilitare il diritto allo studio, ed in particolare, l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

8. Difende l'ambiente da ogni forma di inquinamento, ne persegue e ne difende la qualità armonizzandola con le necessità di sviluppo della Comunità. Privilegia in questa logica le iniziative che consentono il raggiungimento della massima tutela ambientale. Concorre alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, storico, artistico e archeologico, attua interventi anche con la collaborazione della Regione e delle associazioni esistenti ed operative nel territorio, finalizzate alla difesa dell'ambiente.

Art. 6
SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune, nell'ambito della propria programmazione e in modo coordinato con la programmazione regionale e provinciale, esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa, indicando le linee dello sviluppo economico del proprio territorio, sostenendo lo sviluppo delle attività produttive nel quadro di una attenta e mirata politica di riequilibrio e recupero ambientale e di difesa dell'occupazione. A tal fine il Comune incentiva l'utilizzo di tecnologie produttive e depurative rivolte al raggiungimento di obiettivi di risparmio energetico, uso razionale delle risorse idriche, riduzione della produzione di rifiuti e loro corretto riutilizzo e smaltimento.

2. Il Comune valorizza il lavoro e l'iniziativa economica e favorisce la qualificazione professionale ai fini della piena occupazione.

3. Promuove iniziative intese a condurre ed a consolidare in una logica comprensoriale particolari attività e servizi onde conseguire economie e livelli ottimali di gestione, con il fine precipuo di migliorare la qualità della vita.

4. Coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore. Stimola l'attività agricola, incentivando la trasformazione e la commercializzazione dei noti tipici prodotti locali.

5. Favorisce l'associazione e la cooperazione come strumento di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo.

6. Appresta e gestisce aree attrezzate per l'insediamento di imprese industriali ed artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale Comunale.

7. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico ed espressione delle tradizioni e costumi locali, al fine di consentire una più equa remunerazione del lavoro.

8. Tutela i diritti dei consumatori e degli utenti e ne favorisce le forme organizzative.

9. Promuove lo sviluppo delle attività turistiche favorendo una ordinata espansione delle attrezzature, dei servizi turistici e ricettivi e la valorizzazione delle componenti naturali, sociali ed economiche.

10. Promuove tutte le iniziative in materia di formazione professionale.

Art. 7
SERVIZI PUBBLICI

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici relativi alle funzioni ed ai compiti di sua pertinenza. Essi hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi pubblici del Comune possono essere gestiti:

a) In economia,
b) Mediante concessione a terzi,
c) A mezzo di azienda speciale,
d) A mezzo di istituzione,
e) A mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio,
f) A mezzo di consorzio,
g) A mezzo di convenzione con altri enti locali territoriali.

3. Spetta al Consiglio comunale di individuare eventuali nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità.

4. La scelta delle modalità di gestione dei servizi pubblici viene assunta dal Consiglio comunale privilegiando le forme in grado di assicurare, nel rispetto dei principi di massima economicità, la più elevata qualità dei servizi, la maggiore rispondenza ai bisogni della collettività, il più costruttivo rapporto tra soggetti erogatori e fruitori dei servizi medesimi.

5. Al fine di realizzare gli obiettivi di maggiore efficienza ed economicità, il Comune favorisce il coinvolgimento dell'imprenditoria privata e cooperativa nella gestione dei servizi pubblici.

6. L'erogazione dei servizi pubblici deve ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti e garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia. In base a tali principi ciascun soggetto erogatore adotta una propria carta dei servizi. La carta dei servizi individua, rende pubbliche e garantisce le modalità di prestazione del servizio ed i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede i meccanismi di tutela per gli utenti e le procedure di reclamo, assicura la piena informazione degli utenti, l'adozione e l'aggiornamento della carta dei servizi erogati dal Comune direttamente o in regime di concessione. Il Consiglio comunale verifica l'esistenza dei necessari sistemi di monitoraggio sull'effettiva applicazione delle carte dei servizi, sul rispetto degli standard dei servizi erogati, sull'adeguata pubblicità agli utenti.

Art. 8
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Il Comune determina, per quanto di competenza nel rispetto del piano urbanistico territoriale, una politica di assetto territoriale e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio anche mediante la difesa del suolo e del sottosuolo, la prevenzione e la eliminazione di particolari fattori di inquinamento, pur salvaguardando le attività produttive locali, d'intesa anche gli Ambiti territoriali di competenza.

2. Garantisce che l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita della Comunità, assicurando la realizzazione di un giusto rapporto tra insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti industriali e commerciali.

3. Attua un rigoroso controllo del territorio urbanizzato e non urbanizzato al fine di garantire l'utilità pubblica, in armonia con la pianificazione urbanistica.

4. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

5. Salvaguarda le specificità del tessuto urbano con particolare riferimento ai nuclei storici; definisce un sistema della mobilità che consenta un'equilibrata percorribilità ciclo-pedonale e veicolare, garantendo anche il superamento delle barriere architettoniche.

6. Promuove e coordina, anche d'intesa con altri enti territoriali, la realizzazione di opere di rilevante interesse comunale nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo.

7. Predispone propri strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità e per far fronte alle esigenze della protezione civile.

Art. 9
L'ATTIVITA'AMMINISTRATIVA

1. L'azione amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di trasparenza ed economicità, di efficacia e di efficienza nonché di pubblicità e di massimo snellimento e semplificazione delle procedure, secondo modalità e termini previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e deve sempre essere improntata al rispetto dei principi dell'imparzialità e buon andamento, nonché della separazione delle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo degli organi elettivi da quelle puramente gestionali appartenenti all'apparato amministrativo.

2. Sono previste forme e principi idonei a rendere effettiva la partecipazione alla formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale, nonché il più agevole possibile accesso alle istituzioni.

3. Ogni provvedimento amministrativo, salvo gli atti normativi e quelli a contenuto generale, deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno portato alla relativa determinazione. Se nella motivazione si fa riferimento a un altro atto dell'amministrazione deve essere allegato all'atto che lo richiama. Dovrà inoltre essere indicato l'Organo presso il quale è possibile promuovere un riesame dell'atto in sede di autotutela.

4. Il Comune determina per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Il termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

5. Qualora non si provveda ai sensi del comma 4, il termine è di trenta giorni.

6. Ove non sia già stabilito per legge o per regolamento, il Comune determina per ciascun tipo di procedimento, relativo ad atti di sua competenza, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

Art. 10
PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'ente secondo i criteri idonei a realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi all'uopo necessari.

2. Assicura, nella formazione e nell'attuazione dei programmi, piani e progetti, la partecipazione dei sindacati e delle formazioni sociali, economiche, culturali ed ecclesiali operanti sul territorio.

3. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.

4. Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.

5. Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra in materia di programmazione e di pianificazione, generale e di settore, con effetti estesi alla comunità ed al di fuori di essa o all'organizzazione interna, appartengono alla competenza del Consiglio comunale.

Art. 11
L'INFORMAZIONE

1. Il Comune riconosce fondamentale l'istituto della informazione e cura a tal fine l'istituzione di mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza Comunale in conformità delle leggi dello Stato.

2. Almeno due volte l'anno l'Amministrazione relaziona sulla sua attività organizza conferenze, incontri, stabilisce altresì rapporti permanenti con gli organi d'informazione, anche audiovisivi ed istituisce forme di comunicazione che consentano all'intera Comunità locale di esprimere le proprie esigenze.

3. Attua, inoltre, forme e mezzi di partecipazione e informazione nei modi previsti dalla legge, dallo statuto e dal relativo regolamento.

4. Assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione (secondo le modalità previste dal relativo regolamento).

5. Nel palazzo civico è individuato apposito spazio da destinare all'Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dal presente Statuto, dal Regolamento. La pubblicazione legale viene assicurata mediante il c.d. Albo Informatico in una sezione del sito web del Comune, che deve garantire l'accessibilità, l'integralità e non modificabilità degli atti e la loro agevole lettura, sotto la responsabilità di un impiegato appositamente incaricato.

Art. 12
RAPPRESENTANZA LEGALE

1. Spetta al Sindaco la rappresentanza legale e in giudizio dell'Ente che la esercita nei modi previsti dalla legge e dal presente statuto.

2. L'individuazione e la nomina del legale spetta al Sindaco, salvo i casi di espressa autorizzazione a favore del Funzionario responsabile.

3. La formalizzazione e l'adozione dei provvedimenti prodromici a quanto disposto nei commi precedenti è di esclusiva competenza dei responsabili interessati.

Art. 13
STATUTO DEL CONTRIBUENTE

1. Il Comune promuove il rispetto dei diritti del contribuente ed in particolare dei diritti relativi all'informazione ed alla semplificazione degli adempimenti; applica i principi di chiarezza, trasparenza ed in materia tributaria il principio di irretroattività delle norme e, nei rapporti di carattere tributario, i principi di collaborazione, buona fede e del giusto procedimento.

2. Con il regolamento delle entrate viene garantito l'effettivo esercizio di tali diritti individuando in particolare:

- modi, tempi e strumenti di informazione;
- attività, iniziative e strumenti di comunicazione;
- forme di snellimento procedurale e di economicità;
- dell'azione gestionale.

3. I regolamenti con i quali si esercita l'autonomia impositiva sono adeguati ai principi contenuti nella normativa vigente, come recepiti nei regolamenti comunali di settore.

TITOLO II
ORGANI E FUNZIONI DEL COMUNE

Art. 14
ORGANI

Sono organi del Comune:

- il Consiglio comunale;
- la Giunta comunale;
- il Sindaco.

Art. 15
IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale è l'Organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo, di produzione normativa e rappresenta la Collettività comunale. Adotta gli atti di sua competenza previsti dalla legge.

2. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità, imparzialità e corretta gestione amministrativa nell'esclusivo interesse della Collettività locale. Esercita la propria attività di indirizzo e controllo politico anche per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel documento programmatico di mandato.

3. Il Consiglio esercita i suoi poteri di controllo anche attraverso indagini conoscitive di verifica in merito alla attuazione delle direttive consiliari, orienta l'attività del Comune attraverso pareri ed intenti in relazione a questioni di particolare rilievo, esprime direttive che impegnano il governo dell'Ente.

Art. 16
ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

1. Le competenze del Consiglio comunale sono stabilite dalla legge: non sono nè derogabili, né integrabili. Spetta al Consiglio comunale:

a) deliberare gli statuti dell'Ente e delle aziende speciali e la loro revisione;
b) approvare i regolamenti comunali;
c) fissare i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

d) formulare i programmi generali e settoriali e le relazioni previsionali e programmatiche;
e) approvare i programmi annuali concernenti le opere pubbliche, determinandone contenuti e priorità ed i relativi piani finanziari;
f) approvare il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni;
g) approvare il conto consuntivo;
h) approvare i piani territoriali ed urbanistici, i Piani particolareggiati ed i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe ad essi;
i) approvare le convenzioni con altri Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
j) deliberare l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
k) determinare l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi;
l) deliberare la partecipazione del Comune a società di capitali secondo la normativa vigente;
m) esercitare il potere di iniziativa delle leggi regionali, secondo le modalità disciplinate dallo statuto della Regione;
n) affidare attività o servizi mediante convenzione;
o) istituire e disciplinare l'ordinamento dei tributi; disciplinare le tariffe per la fruizione dei beni e servizi e le relative variazioni, non di carattere automatico;
p) stabilire gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati sottoposti a vigilanza;
q) approvare le delibere relative alla contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;
r) deliberare le spese che impegnino i bilanci successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
s) stabilire gli indirizzi ed i criteri che il Sindaco deve tenere presenti per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni qualora non siano di competenza dello stesso Consiglio. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate a cura del Sindaco entro 45 giorni dall'insediamento o entro i termini di scadenza del precedente incarico;
t) deliberare gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti di programmazione annuale del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione;
u) decidere sulle condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza dei consiglieri elettivi secondo le vigenti disposizioni di legge;
v) deliberare le nomine ed adottare ogni altro provvedimento di carattere amministrativo per il quale la legge stabilisca la specifica competenza del Consiglio;
w) istituire le Commissioni consiliari, determinandone il numero e le competenze, comprese quelle speciali di indagine e di inchiesta di cui al presente Statuto;
x) ratificare eventuali delibere d'urgenza adottate dalla Giunta comunale in materia di variazioni di bilancio che si riflettono sulle risultanze finali.

2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune.

Art. 17
ELEZIONE E DURATA

1. Il Consiglio comunale è eletto secondo le norme stabilite dalla legge dello Stato.

2. La durata, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolate dalla legge.

3. Salvo i casi di sospensione e scioglimento, il Consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. In caso di vacanza del seggio, dovuta a dimissioni, decadenza od altra causa, nel corso del mandato, il Consiglio prima di deliberare su altri argomenti dovrà provvedere ad integrare il Collegio previa convalida del surrogante.

5. Per quanto concerne l'attribuzione dei seggi vacanti anche in caso di sospensione di consiglieri adottata ai sensi della legislazione penale speciale, si fa espresso rimando alle norme vigenti.

Art. 18
PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio adotta la relativa deliberazione.

2. Essi rappresentano la Comunità Matinese ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

3. Hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.

4. Hanno il diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

5. Hanno, inoltre, il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, delle aziende ed enti dipendenti dal Comune stesso, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso ed utili all'espletamento del mandato.

6. I diritti stabiliti nei precedenti commi si esercitano con le modalità ed i limiti previsti dal relativo regolamento.

7. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte.

8. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

9. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da minimo 2 componenti. Nel caso in cui la lista presentata alle elezioni abbia avuto un solo consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

10. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.

11. Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

12. Le indennità dei consiglieri sono stabilite dalla legge e si intendono automaticamente attribuite, salvo esplicita rinuncia dell'interessato. Il consigliere comunale può chiedere che il complesso dei gettoni di presenza sia trasformato in una indennità di funzione. Tale indennità è determinata, in via generale, contestualmente all'approvazione del bilancio, nel limite massimo di 1/3 dell'indennità di carica del Sindaco.

13. Il Comune, per la tutela dei propri diritti ed interessi generali, assicura l'assistenza in sede processuale dei componenti degli organi che si trovano implicati in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle proprie funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado di giudizio, purchè non ci sia conflitto di interessi con l'Ente e sia stato preventivamente concordata l'individuazione del legale. In caso di eventuale condanna dovranno essere rifuse le spese legali eventualmente già sopportate dall'Amministrazione comunale.

Art. 19
CESSAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE

1. I consiglieri comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza e dimissioni.

2. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, siano esse di sessione ordinaria o straordinaria, sono dichiarati decaduti. Il consigliere, nei cui confronti dovrà essere dichiarata la decadenza, a seguito dell'avviso di avvio della relativa procedura, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., ha facoltà, entro venti giorni dalla notifica del predetto avviso, di far valere le proprie ragioni in merito alle assenze, producendo, se del caso, ogni documento probatorio. Scaduto tale termine il Consiglio comunale nei successivi venti giorni adotta i conseguenti provvedimenti, tenuto conto delle giustificazioni dell'interessato. Il consigliere interessato può presentare giustificazioni scritte al Presidente del Consiglio comunale fino al giorno antecedente quello fissato per la seduta consiliare in cui ritratterà della decadenza; in tal caso la procedura è interrotta.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, anche nei casi in cui ricorrano impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplate dalla legge.

4. Per le dimissioni dalla carica di Consigliere, il comma 2/bis dell'art. 31 della legge 142/90, così come modificato dal comma 8 dell'art. 38 del D.Lgs. n. 267/2000, prescrive procedure e termini, alle quali si fa riferimento. La comunicazione delle dimissioni, agli effetti della decorrenza del termine di 10 giorni, sarà iscritta nel registro di protocollo

del Comune, nello stesso giorno in cui viene presentata.

5. Nel caso in cui le dimissioni vengono rassegnate direttamente durante lo svolgersi di una seduta consiliare, dovranno essere riportate a verbale. Il Sindaco provvederà all'inclusione nell'ordine del giorno della prima seduta utile per la surrogazione del consigliere dimissionario, che deve avvenire sempre nei 10 giorni da tale manifestazione irrevocabile di volontà.

Art. 20
PRIMA ADUNANZA E CONVOCAZIONE

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, il Prefetto vi provvede in via sostitutiva.

2. Nella prima seduta, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, provvede alla convalida degli eletti, compreso il Sindaco, ai sensi della normativa vigente e provvede alle eventuali surroghi.

3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica.

4. Sempre nella prima seduta il Consiglio comunale deve:

a) avere conoscenza della nomina del Vice Sindaco e degli assessori;
b) prendere atto della costituzione dei gruppi consiliari.

5. La seduta, nella quale si procede ai suesposti adempimenti, viene presieduta dal consigliere anziano. E' anziano il consigliere che ha riportato nella consultazione elettorale il maggior numero di voti di preferenza sommati a quelli di lista, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri.

6. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse possono partecipare anche i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

7. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste dall'art. 27 del presente statuto.

8. Nella seduta successiva alla prima da tenersi nei trenta giorni successivi, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. La suddetta relazione deve essere depositata, a disposizione dei consiglieri almeno 5 giorni prima della seduta consiliare, e può essere integrata con indicazioni dei consiglieri che devono pervenire almeno 24 ore prima della seduta stessa.

Art. 21
NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio comunale nella prima adunanza, dopo gli adempimenti di cui all'articolo precedente, può procedere alla elezione del Presidente e del Vice Presidente, scelti tra i consiglieri, assegnando uno dei due alle minoranze.

2. L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio nella prima votazione e successivamente, se non si raggiunge tale quorum, sempre nella stessa seduta, con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La deliberazione di nomina del Presidente è immediatamente eseguibile.

3. Il distintivo del Presidente del Consiglio consiste in una fascia di colore azzurro uguale a quello riportato nello stemma del Comune di Matino, con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 22
IL VICE PRESIDENTE

Il Consiglio può procedere all'elezione, nel suo seno, di un Vice Presidente, con votazione segreta, secondo le modalità previste per l'elezione del Presidente.

Art. 23
REVOCA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente e il Vice Presidente restano in carica per l'intera durata del mandato del Consiglio comunale. Tuttavia, a seguito di mozione di sfiducia proposta da due quinti dei consiglieri assegnati al Comune, possono essere revocati dall'incarico congiuntamente o disgiuntamente, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati. In tal caso il Consiglio comunale è con-

vocato dal Presidente entro 30 giorni dalla presentazione della mozione di sfiducia.

2. La votazione sulla proposta di revoca, cui partecipano il Presidente e il Vice Presidente, avviene a scrutinio segreto.

3. Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di revoca, il Sindaco convoca il Consiglio comunale per la elezione del nuovo Presidente e/o del nuovo Vice Presidente.

Art. 24
POTERI

1. Il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco, convoca e presiede il Consiglio comunale. In sua assenza o impedimento il Consiglio è convocato e presieduto dal Vice Presidente.

2. Qualora sia stato convocato il Consiglio comunale e, prima dell'inizio della seduta, siano contemporaneamente assenti o impediti il Presidente e il Vice Presidente, tale seduta è presieduta dal consigliere anziano presente.

3. Oltre a quanto previsto dal comma 1° il Presidente:

a) rappresenta il Consiglio comunale dell'Ente;
b) dirige i lavori e le attività del Consiglio;
c) riunisce il Consiglio entro 20 giorni dalla richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri in carica inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti. Il termine predetto è ridotto a non più di 5 giorni quando il Sindaco rappresenti, motivando, la particolare urgenza della trattazione;
d) dirama l'ordine del giorno formulato su proposte, regolarmente istruite, presentate dal Sindaco, dalla Giunta, o da un quinto dei consiglieri;
e) presiede e disciplina la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno nella successione in cui vi sono esposti, salvo le modifiche decise dal Consiglio stesso su proposta del Presidente, di ciascun consigliere e del Sindaco e comunque dirige i lavori e le attività del Consiglio;
f) nomina tre consiglieri - scrutatori per la verifica dei voti segreti, espressi dal Consiglio nelle votazioni;
g) proclama il risultato delle votazioni e la decisione assunta;
h) firma, insieme al Segretario comunale, i verbali delle deliberazioni;
i) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari.

Art. 25
SESSIONI E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate:

a) per l'approvazione del bilancio di previsione e della relazione previsionale e programmatica;
b) per l'approvazione del conto consuntivo.

3. L'avviso ai consiglieri deve essere notificato:

a) almeno 5 giorni liberi prima per la sessione ordinaria;
b) almeno 3 giorni liberi prima per la sessione straordinaria;
c) almeno 24 ore libere prima in caso di convocazione straordinaria urgente, non conteggiando il giorno di notifica e quello di riunione, ma in questo caso, se la maggioranza dei consiglieri presenti lo richiede, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente.

5. Il Consiglio, inoltre, può riunirsi su richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri. La riunione, in tal caso, deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare. Nel caso in cui le questioni richieste non siano di competenza del Consiglio, il Presidente con nota indirizzata ai richiedenti rigetta la domanda.

6. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi in altro giorno e comunque almeno 24 ore dopo.

7. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è già stata effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e

deve essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno e ora in cui è stata convocata la seduta.

8. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'Albo Pretorio e a quello Informatico contestualmente alla data di notifica ai Consiglieri e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

9. In ogni caso deve essere garantito al consigliere l'accesso agli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno anche nei giorni festivi antecedenti la data della seduta nei limiti dei giorni liberi richiesti dalla specifica convocazione.

Art. 26
ADUNANZE
E DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene la maggioranza assoluta dei suoi componenti, salvo i casi in cui sia richiesto un quorum speciale.

2. Nella seconda convocazione, che dovrà aver luogo in altro giorno, per la validità dell'adunanza è sufficiente l'intervento di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco. Nel regolamento del Consiglio saranno previste deroghe per specifici argomenti, come nel caso della approvazione del bilancio e del conto consuntivo.

3. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
c) gli eventuali assessori scelti fra i cittadini, non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

4. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata. Per le norme e le designazioni di cui all'art. 42, lett. m), del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 si applica il principio della maggioranza relativa. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati della minoranza stessa che nella votazione, in seduta valida, hanno riportato maggiori voti.

5. Le adunanze consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

6. Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi in cui il regolamento stabilisce la votazione segreta.

7. Il regolamento interno disciplina, per quanto non previsto nella legge e nel presente statuto, i criteri di verifica del numero legale e di calcolo della maggioranza per l'adozione delle deliberazioni. Non sono comunque considerati votanti i consiglieri che dichiarano di astenersi dalla votazione e che quindi non partecipano alla votazione.

8. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al 4° grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al 4° grado.

9. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa di diritto il Segretario generale che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.

10. E' prevista, in via straordinaria, la possibilità di convocazione di adunanza aperta del Consiglio comunale secondo le modalità dettate dal regolamento.

Art. 27
REGOLAMENTO INTERNO

1. Le norme relative al funzionamento del Consiglio comunale sono contenute, per quanto non previsto nella legge e nel presente statuto, in un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche del Regolamento.

Art. 28
CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI E FORUM
DEI GIOVANI

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi e dei giovani alla vita collettiva, istituisce il Consiglio comunale dei ragazzi e il Forum dei giovani.

2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:
a) politica ambientale;
b) sport;
c) tempo libero;
d) giochi;
e) rapporti con l'associazionismo;
f) cultura e spettacolo;
g) pubblica istruzione;
h) assistenza ai giovani e agli anziani;
i) rapporti e iniziative UNICEF.

3. Il Forum dei giovani delibera in via consultiva in qualsiasi materia attinente la collettività comunale.

4. Gli Organi di cui al presente articolo costituiscono i referenti obbligati, anche se non esclusivi dell'Amministrazione comunale nelle materie relative alla problematiche giovanili.

5. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi e del Forum dei giovani sono stabilite con appositi regolamenti.

Art. 29
COMMISSIONI COMUNALI PERMANENTI

1. Il Consiglio può istituire nel suo seno commissioni consultive permanenti, costituite da n. 5 consiglieri comunali, di cui n. 3 per la maggioranza e n. 2 per la minoranza.

2. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio stabilirà il numero e le competenze delle varie commissioni, le modalità di voto e le norme di funzionamento.

3. La Presidenza della Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia dovrà essere attribuita alle opposizioni.

4. Le Commissioni non hanno potere deliberativo.

Art. 30
COMMISSIONI SPECIALI

1. Il Consiglio può istituire, con le modalità di cui all'articolo precedente:
a) commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive, ed in genere di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;
b) commissioni di inchiesta, alle quali i titolari degli uffici del comune hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie senza vincolo di segreto d'ufficio;
c) commissioni incaricate di studiare e predisporre i diversi regolamenti da sottoporre al Consiglio comunale.

La presidenza delle commissioni di cui alle lettere a) e b) dovrà essere attribuita alle opposizioni.

2. Un terzo dei consiglieri può richiedere l'istituzione di una commissione di inchiesta, indicandone i motivi. La relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio.

3. Il Regolamento di cui all'articolo precedente determina le modalità di funzionamento delle commissioni speciali di inchiesta.

Art. 31
LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Esercita, altresì, funzioni di promozione, di iniziativa, di attuazione degli indirizzi generali.

Art. 32
ATTRIBUZIONE DELLA GIUNTA

1. Spetta, in generale, alla Giunta:
a) compiere tutti gli atti di governo che non siano specificatamente riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge e dal presente statuto, del Sindaco, del Segretario Generale e dei Responsabili di settore;
b) collaborare con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
c) riferire al Consiglio semestralmente sulla propria attività e sullo stato di attuazione dei programmi generali e settoriali;
d) svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.

2. Spetta, in particolare, alla Giunta:
a) adottare i provvedimenti conseguenti agli atti programmatici fondamentali;
b) predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il conto consuntivo che devono essere depositati presso la segreteria comunale per un congruo

numero di giorni prima della data prevista per la convocazione del Consiglio;

c) adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali approvati dal Consiglio, nel rispetto degli indirizzi fissati;

d) adottare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali fissati dal Consiglio comunale e deliberare sulla dotazione organica e relativa variazione;

e) deliberare in materia di acquisti, alienazioni, appalti e contratti, alle locazioni di immobili, alla concessione in uso di beni demaniali e patrimoniali, nel rispetto delle modalità previste dal relativo regolamento ed in esecuzione di atti fondamentali del Consiglio;

f) deliberare, nei casi di urgenza e previo parere favorevole del Collegio dei revisori sulla proposta, da esprimere entro tre giorni liberi dalla esplicita richiesta, le variazioni di bilancio, che modificano le risultanze finali, salvo ratifica nei termini previsti dall'art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; qualora il Consiglio neghi o modifichi la delibera di Giunta, provvede contemporaneamente a regolare i rapporti giuridici ed economici eventualmente sorti;

g) deliberare gli storni di fondi e i prelievi dai fondi di riserva, nel rispetto della normativa vigente;

h) provvedere all'approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche rientranti nella programmazione annuale;

i) affidare gli incarichi per la progettazione di opere programmate nonchè per la direzione e per il collaudo dei lavori;

j) deliberare, nell'ambito del relativo Regolamento, previo parere favorevole della commissione consiliare competente, se costituita, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

k) proporre i criteri generali per la concessione di contributi e sussidi a persone bisognose, associazioni od enti;

l) attuare le deliberazioni adottate dal Consiglio in materia di servizi pubblici, enti, aziende ed organismi istituiti dal Comune e da esso dipendenti o sovvenzionati, provvedendo agli adempimenti di vigilanza, anche sulle società a partecipazione comunale, con l'osservanza degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;

m) deliberare in materia di liti attive, passive, di rinunce e transazioni che non impegnino, queste ultime, i bilanci degli esercizi successivi, avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, del parere della competente Commissione consiliare, se costituita;

n) deliberare ogni altra attività residuale (PEG - accordi di contrattazione decentrata, la metodologia per il controllo di gestione, ecc.) prevista dalla normativa in atto e non riservata ad altri Organi elettivi e burocratici del Comune.

Art. 33
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero massimo di assessori previsto dalla normativa vigente. Per la pari opportunità uomo - donna verrà garantita, di norma, la presenza di ambedue i sessi ai sensi del D. Lgs. 198 del 11.04.2006.

2. Possono essere nominati assessori anche i cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di legge in materia di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere, in numero non superiore a due. Gli assessori esterni sono scelti privilegiando requisiti di professionalità ed esperienza. I requisiti di compatibilità ed eleggibilità vengono verificati dalla Giunta nella sua prima seduta prima di adottare qualsiasi altro argomento.

3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vice Sindaco o in sua assenza l'assessore anziano.

4. L'assessore anziano, è tra gli assessori il più anziano d'età. Allo stesso compete, in mancanza o assenza del Vice Sindaco, di sostituire il Sindaco assente o impedito, come Capo dell'Amministrazione e come Ufficiale di Governo.

5. Gli assessori non consiglieri comunali partecipano alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, e relazionano su specifici argomenti loro affidati.

Art. 34
LA GIUNTA COMUNALE

1. I Componenti della Giunta comunale tra cui il Vice Sindaco, sono nominati dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità ad assessore comunale sono previste dalla legge.

3. Non possono far parte, comunque, della Giunta comunale, gli ascendenti, i discendenti, parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

Art. 35
ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta comunale esercita collegialmente le proprie funzioni.

2. A ciascun assessore sono assegnate funzioni organicamente ordinate per materie e la responsabilità politico-amministrativa, di indirizzo, controllo e sovrintendenza del settore cui è preposto, quale esplicazione delle specifiche competenze del Sindaco, nel rispetto dei principi legislativi che sanciscono la distinzione dei compiti e dei ruoli tra amministratori e funzionari.

3. La Giunta comunale risponde del proprio operato al Consiglio comunale e gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti emanati nell'ambito delle rispettive competenze.

4. Il Consiglio comunale adotta un proprio regolamento interno per il funzionamento della Giunta, disciplinante anche la procedura per la formazione delle deliberazioni di competenza.

Art. 36
SEDUTE E DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa gli argomenti all'ordine del giorno della seduta.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

3. Può essere chiesta la partecipazione di capigruppo consiliari, di consiglieri delegati, dei responsabili degli uffici e servizi, nonchè dei revisori del conto, per una più efficace azione amministrativa.

4. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.

5. Ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della determinazione adottata, salvo i casi di cui all'art. 3, comma 2°, della legge n. 241/1990 e s.m.i..

6. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario comunale che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti. Il Segretario comunale cura, altresì, la verbalizzazione delle sedute. Ogni delibera adottata deve essere firmata dal Presidente e Segretario medesimo.

7. Contestualmente all'affissione all'albo, le delibere di Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari. I relativi testi sono disponibili presso la segreteria generale, per la visione o per il rilascio di copie. Il gruppo consiliare ha diritto, con richiesta generalizzata, di ottenere automaticamente copie di atti e provvedimenti che non rientrano nella ordinaria amministrazione e gestione del Comune.

Art. 37
DURATA IN CARICA

1. La Giunta rimane in carica sino alla nomina della nuova.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti, di cui al precedente comma, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Il termine decorre dalla data di protocollo curata tempestivamente dalla segreteria generale o dalla data del verbale di seduta del Consiglio comunale ove vengono verbalmente presentate.

Art. 38
MOZIONE DI SFIDUCIA ALLA GIUNTA REVOCA E SOSTITUZIONE DI ASSESSORI

1. La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.

2. Il voto contrario del Consiglio ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

3. La Giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale, con voto della maggioranza asso-

luta dei componenti il Consiglio, maggioranza che attualmente è di n.11 consiglieri, su n.21 componenti assegnati.

4. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e può essere proposta solo nei confronti della intera Giunta.

5. La mozione viene messa in discussione tra il 10° e 30° giorno dalla sua presentazione in segreteria generale.

6. La discussione della mozione ha prevalenza su ogni altro argomento. Se la mozione è approvata si procede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina del Commissario ai sensi di legge.

7. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio comunale perchè possa essere discussa nel termine previsto dal precedente comma 5°, il Segretario Generale dà comunicazione al Prefetto per gli eventuali adempimenti di competenza.

8. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli assessori partecipano alla discussione ed alla votazione, se consiglieri comunali.

9. In caso di presentazione delle dimissioni del Sindaco dopo la presentazione della mozione di sfiducia, sarà informato il Prefetto per i provvedimenti più opportuni diretti ad assicurare la continuità amministrativa fino alle elezioni dei nuovi organi.

10. Il Sindaco può revocare, con provvedimento motivato, uno o più assessori e conseguentemente provvedere alla sostituzione dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 39
DIMISSIONI E DECADENZA DEGLI ASSESSORI

1. Le dimissioni degli assessori sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili ed efficaci fin dal momento della loro presentazione. Il Sindaco ne prende atto e provvede alla loro sostituzione dando comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile. Le dimissioni sono presentate tramite la segreteria generale che cura l'iscrizione al protocollo comunale.

2. La decadenza e sospensione dalla qualità di componenti la Giunta comunale avviene per il verificarsi di uno degli impedimenti, incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.

3. L'assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta, senza giustificato motivo, decade dalla carica. La decadenza è promossa e pronunciata dal Sindaco.

IL SINDACO

Art. 40
ELEZIONE, FUNZIONI E COMPETENZE

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le vigenti disposizioni di legge ed è membro del Consiglio comunale. Quale capo dell'Amministrazione e Presidente della Giunta è responsabile dell'Amministrazione Comunale, della quale è il legale rappresentante.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovraintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite e delegate al Comune.

3. In particolare spetta al Sindaco:

a) convocare e presiedere la Giunta comunale, fissandone l'ordine del giorno e la data delle adunanze, previa istruttoria delle relative proposte di deliberazioni;
b) coordinare e dirigere l'attività della Giunta e degli assessori;
c) promuovere davanti all'Autorità giudiziaria le azioni cautelari e possessorie ed adottare i provvedimenti di costituzione difensiva d'urgenza, salvo ratifica della Giunta nella prima adunanza;
d) sovraintendere, in linea generale, al funzionamento dei servizi e degli uffici; vigilare con il Segretario generale perchè sia data esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da esso impartite, nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
e) coordinare, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonchè di intesa con i rispettivi responsabili, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

f) provvedere sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentati del Comune, presso enti, aziende ed istituzioni quando tali nomine non spettano ad altri organi per legge o statuto. Tali nomine e designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
g) indire i referendum comunali;
h) sospendere cautelativamente dal servizio, nei casi previsti dalla legge e dal regolamento di disciplina, e nei casi di cui all'art. 15, comma 4 septies, della legge 19.03.1990, n. 55, i dipendenti del Comune;
i) promuovere, concludere ed approvare con atto formale gli accordi di programma di cui all'art. 34, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, salvo ratifica del Consiglio comunale nel caso previsto dal 5° comma dello stesso articolo;
j) garantire il rispetto delle leggi, l'attuazione dello statuto e l'osservanza dei regolamenti;
k) impartire, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive e vigilare sull'espletamento del servizio di Polizia municipale;
l) nominare i responsabili degli uffici e dei servizi ed attribuire e definire gli incarichi anche di collaborazione esterna, nel rispetto delle vigenti leggi e regolamenti.

4. Esercitare, inoltre, le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge quel legittimo potere discrezionale razionalmente e logicamente coerente con i fini istituzionali e con gli obiettivi da conseguire approvati dal Consiglio comunale all'atto dell'insediamento dell'Amministrazione.

Art. 41
POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.

2. Le trasgressioni delle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa ai sensi della normativa vigente.

3. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingenti ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3° è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 42
ALTRE ATTRIBUZIONI

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovraintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica, esercitando, altresì, le funzioni relative a detti servizi;
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di Polizia Giudiziaria;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Ove il Sindaco non adempia ai compiti di cui al precedente comma è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

Art. 43
IL VICE SINDACO E LE DELEGAZIONI DEL SINDACO

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di propria competenza, di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

5. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio comunale nella prima seduta utile, nonché comunicate immediatamente ai capi gruppo consiliari.

6. Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco.

7. Gli assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

8. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, di concerto con il competente assessore, può conferire, ad uno o più consiglieri comunali, specifici incarichi di collaborazione a rilevanza interna.

Art. 44
GIURAMENTO E DISTINTIVO

1. Il distintivo del Sindaco consiste in una fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

2. Il Sindaco, nella seduta di insediamento, presta giuramento davanti al Consiglio comunale di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

3. La legge stabilisce le conseguenze dell'omesso o ritardato giuramento.

4. Per un più agevole avvicendamento e per una più proficua continuità amministrativa, il neo Sindaco potrà chiedere, prima di assumere i pieni poteri con il giuramento, all'amministratore uscente, che dovrà fornire, informazioni più dettagliate in merito ai più importanti atti e provvedimenti in corso.

TITOLO III
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 45
ISTITUTI

Sono istituti della partecipazione:

a) l'iniziativa popolare;
b) gli organismi di partecipazione;
c) il referendum consultivo;
d) la partecipazione al procedimento amministrativo;
e) l'azione popolare;
f) il diritto di accesso e di informazione agli atti;
g) il consiglio comunale dei ragazzi.

INIZIATIVA POPOLARE
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

Art. 46
L'INIZIATIVA POPOLARE

1. Tutti i cittadini, gli stranieri, gli apolidi residenti nel Comune di Matino, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali possono presentare, nel campo dei servizi sociali, dello sviluppo economico e dell'assetto del territorio, proposte di interventi di interesse generale.

2. Le proposte, dirette a promuovere la tutela di interessi collettivi, mirano all'adozione di specifici atti amministrativi e sono svolte in un testo articolato, accompagnato da una relazione illustrativa. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno 500 elettori, con firma autenticata secondo le modalità di legge.

3. Le proposte articolate e preventivamente istruite dagli uffici competenti, sono, in ogni caso, sottoposte all'esame del Consiglio entro tre mesi dalla loro presentazione, con precedenza su ogni altro argomento.

4. Sono inammissibili le proposte che pervengono al Comune entro un anno successivo alla presentazione di altra proposta avente lo stesso oggetto.

5. Possono rivolgere, altresì istanze e petizioni per chiedere provvedimenti o prospettare l'esigenza di comuni necessità.

6. Le organizzazioni sindacali e le formazioni sociali possono rivolgere anche interrogazioni scritte al Consiglio comunale ed alla Giunta, a seconda della loro competenza. Il Presidente del Consiglio comunale, il Sindaco o l'assessore competente sono tenuti a rispondere entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'interrogazione.

Art. 47
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

1. Il Comune favorisce e valorizza le libere forme associative e promuove la formazione di organismi di partecipazione, al fine di consentire l'effettiva possibilità di intervenire nel procedimento amministrativo e, più in generale, nei vari momenti dell'attività amministrativa.

2. Tali organismi, sia direttamente che attraverso i loro rappresentanti possono concorrere in particolare nella gestione dei servizi pubblici a domanda individuale, nonchè dei servizi gratuiti per legge e di quelli finalizzati al recupero ed al reinserimento sociale.

3. Il Comune può deliberare la consultazione di particolari categorie o settori della Comunità locale su provvedimenti sia di loro interesse sia di interesse generale, riguardanti i programmi ed i piani. Si impegna a collaborare, mettendo a disposizione servizi e strutture comunali, ai referendum consultivi, indetti dalla Regione e dall'Amministrazione provinciale.

4. L'Amministrazione Comunale facilita e garantisce il diritto di riunione e di assemblea di tutti i cittadini in gruppi ed organismi sociali, mettendo a disposizione ogni struttura e spazio idoneo. Condizioni e modalità d'uso sono determinate da apposito regolamento.

Art. 48
IL REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può deliberare l'indizione di referendum consultivi della Comunità locale interessata a determinati provvedimenti di interesse generale ed in materie di esclusiva competenza locale, salvo i limiti di cui al successivo articolo.

2. E' indetto, altresì, referendum consultivo su questioni interessanti l'intera Comunità locale e nelle materie di cui sopra, quando lo richieda un quinto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

3. La proposta soggetta a referendum è accolta se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto a voto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.

4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, ed in relazione all'esito degli stessi, il Consiglio comunale è tenuto ad adottare un provvedimento avente per oggetto la proposta sottoposta a referendum.

5. Il regolamento determina le ulteriori modalità di attuazione, disciplinando anche il procedimento per la verifica della regolarità e dell'ammissibilità delle richieste di referendum.

Art. 49
LIMITI AL REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il referendum consultivo non è ammesso per i provvedimenti amministrativi in materia tributaria e tariffaria, di finanza locale, di statuto e di regolamenti interni.

2. Non è ammesso, altresì, su atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari di esecuzione delle delibere consiliari.

3. Una proposta di referendum che non sia stata accolta non può essere ripresentata prima di un anno.

4. Un referendum non può essere indetto prima che siano decorsi almeno dodici mesi dall'attuazione di altro precedente referendum di qualsiasi tipo, nè può svolgersi in coincidenza con altra operazione di voto.

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 50
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune e gli altri enti ed aziende dipendenti, ove non sussistano ragioni di impedimenti derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, sono tenuti a comunicare, con le modalità previste dal successivo articolo, l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.

2. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimenti di cui al precedente comma la notizia dell'inizio del procedimento è comunicata, altresì,

ai soggetti diversi dai suoi diretti destinatari, individuati o facilmente individuabili, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. Hanno facoltà di intervenire nel procedimento i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, qualora dal provvedimento possa loro derivare un pregiudizio.

4. I soggetti di cui ai precedenti commi hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti, con l'obbligo di valutazione, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

5. Per rendere effettivo tale diritto è istituito apposito ufficio denominato "Ufficio per l'informazione, la partecipazione e per le relazioni con il pubblico", il cui compito principale è quello di facilitare i rapporti tra i cittadini ed il Comune, garantendo il rispetto del diritto alla corretta informazione.

Art. 51
COMUNICAZIONE

1. Il Comune e le eventuali aziende dipendenti, secondo le norme previste dal regolamento, provvedono a dare notizia dell'avviso del procedimento mediante comunicazione personale nella quale debbono essere indicati:

a) l'oggetto del procedimento promosso;
b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

2. Qualora, per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, gli elementi di cui al precedente comma debbono essere noti mediante forme di pubblicità idonee.

Art. 52
ACCORDI
RECESSI
CONTROVERSIE

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dei precedenti articoli senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, possono concludersi accordi con le modalità previste dal regolamento con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

2. Gli accordi di cui al precedente comma debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi, secondo le modalità previste dal relativo regolamento.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 53
LIMITI AL DIRITTO
DI PARTECIPAZIONE

1. Le disposizioni concernenti la partecipazione al procedimento amministrativo non si applicano nei confronti dell'attività diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

2. Dette disposizioni non si applicano, altresì ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.

3. Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabili dei procedimenti e di semplificazione delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

Art. 54
L'AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore può far valere, innanzi a tutte le giurisdizioni dello Stato, le azioni ed i ricorsi che spettino al Comune.

2. Il Giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccom-

benza le spese sono a carico di che ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

3. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art.13 della legge 349/1986 possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del Giudice Ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'Ente sostituto e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED ALLE STRUTTURE E SERVIZI

Art. 55
DIRITTO DI ACCESSO

1. Il Comune, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento corretto ed imparziale, riconosce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal relativo regolamento.

2. Ai fini del presente articolo è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3. Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti delle aziende dipendenti nonchè dei concessionari di pubblici servizi.

4. Esso si esercita concretamente mediante esame ed estrazione di copie dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento, previo pagamento del costo di riproduzione, nonchè dei diritti di ricerca e di visura e fatte salve le disposizioni in materia di bollo.

5. Il Comune assicura, altresì, col relativo regolamento, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni, l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

Art. 56
LIMITI AL DIRITTO DI ACCESSO

1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco o dei legali rappresentanti delle aziende dipendenti che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza dei terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo, comunque, agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere le loro posizioni giuridiche.

2. Il relativo regolamento individua, tra l'altro, oltre al protocollo, le categorie di documenti formati dal Comune, o comunque rientranti nelle proprie disponibilità, sottratti all'accesso per esigenze di cui al precedente comma.

Art. 57
DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

1. Gli atti amministrativi sono pubblici.

2. Nell'ambito dei principi generali fissati dal precedente art.11 e di quelli contenuti negli articoli precedenti, il regolamento comunale stabilisce le forme di pubblicità che, oltre alla pubblicazione all'Albo del Comune, nei modi previsti dalla legge, ed alla notificazione ai diretti interessati rendano effettiva la conoscenza degli atti amministrativi di interesse generale al più ampio numero di cittadini.

3. Il Comune, nell'ambito di ogni settore operativo, garantisce a tutti i cittadini, singoli o associati, l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente, nonchè all'attività amministrativa ed in particolare all'esatta informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che, comunque, li riguardino.

4. Il diritto è esteso, in generale, a tutte le informazioni di cui l'Amministrazione Comunale è in possesso ivi compresa la consultazione delle leggi, della raccolta della "Gazzetta Ufficiale" della Regione e dei regolamenti comunali.

TITOLO IV
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 58
CONVENZIONI

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 59
ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L'accordo, registrante un consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale dei partecipanti alla Conferenza. (art. 27 - comma 4°, della legge 08.06.1990, n. 142, modificato dall'art. 17, comma 9°, della legge n. 127/97).

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5. La disciplina degli accordi di programma prevista dall'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000, e dal presente articolo, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO V
UFFICI E PERSONALE

Art. 60
PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a. una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b. l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c. l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d. il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 61
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e con criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la economicità e la rispondenza ai bisogni dei cittadini.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 62
REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune attraverso il regolamento di orga-

nizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli Organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire, in piena autonomia, obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 63
RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività amministrativa, finanziaria e tecnica dell'Ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Segretario, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art. 64
FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a. presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;
b. rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c. emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
d. provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
e. pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
f. emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
g. pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;
h. promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
i. provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco e dal Segretario;
j. forniscono al Segretario nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
k. autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Segretario e dal Sindaco;
l. rispondono, nei confronti del Sindaco o del Segretario Generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 65
INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratti a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, del D.lgs. 167/00.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 66
COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione, a soggetti estranei alla amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 67
UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purchè l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

Art. 68
SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto dall'apposito albo.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3. Il Segretario comunale, svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridica ed amministrativa, agli organi del Comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.

4. Il Segretario comunale in particolare partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e cura i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

5. Il Segretario comunale può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

6. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonchè le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

7. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente; esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.

Art. 69
VICE SEGRETARIO COMUNALE

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice Segretario comunale.

2. Il Vice Segretario comunale, individuato anche al di fuori della dotazione organica, purchè in possesso degli stessi requisiti previsti per l'accesso alla carriera di segretari comunali, collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni

organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 70
RESPONSABILITA'
VERSO IL COMUNE

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 71
RESPONSABILITA'
VERSO TERZI

1. Gli Amministratori, il Segretario ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'Amministratore, del Segretario o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore od il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del Collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 72
RESPONSABILITA'
DEI CONTABILI

Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonchè chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA'

Art. 73
ORDINAMENTO

1. L'Ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 74
ATTIVITA' FINANZIARIA
DEL COMUNE

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni a imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilità per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della Comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi

secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 75
AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1. Il responsabile del servizio cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco, il Segretario, il responsabile del servizio e l'economo comunale.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati direttamente dal Comune per le esigenze dei suoi servizi devono, di regola, essere dati in affitto o locazione; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio comunale.

3. Le somme provenienti dalla alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

Art. 76
BILANCIO COMUNALE

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

5. Il bilancio di previsione, anche se prevede la futura contrazione di mutui, viene approvato a maggioranza assoluta dei votanti e con la presenza di almeno la metà dei consiglieri che attualmente è di 11, compreso il Sindaco.

Art. 77
RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. La Giunta propone al Consiglio comunale il conto consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno precedente.

2. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

3. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

4. Al conto consuntivo è allegata, altresì, la relazione dei revisori che attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

5. Il Consiglio comunale, entro il 30 giugno, delibera il conto consuntivo, salvo altri termini previsti dalle leggi dello Stato.

6. I conti consuntivi degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al conto consuntivo del Comune e ad esso allegati.

Art. 78
REVISORI DEI CONTI E CONTROLLO DI GESTIONE

1. La elezione, la composizione del Collegio, la durata in carica, le funzioni, sono disciplinate dalla legge.

2. I revisori possono intervenire alle riunioni di Consiglio e partecipare alle riunioni di Giunta qualora la stessa lo ritenga necessario per un maggiore supporto tecnico-contabile.

3. I revisori hanno diritto d'accesso agli atti e documenti dell'Ente.

4. I revisori devono, comunque, esercitare almeno ogni semestre, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente.

5. I revisori possono in qualsiasi momento procedere agli accertamenti di competenza.

6. Ove riscontrino irregolarità e anomalie nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente

al Consiglio comunale proponendo i relativi rimedi. In particolare, se vengono pignorate somme presso la Tesoreria comunale, vigilano affinchè non vengano distolte risorse necessarie per il mantenimento dei servizi pubblici essenziali.

7. Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo d'amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio comunale adotta, nei modi e termini previsti dall'ordinamento contabile, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

8. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo In tale relazione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

9. Il Consiglio comunale o la Giunta comunale possono affidare ai revisori il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.

10. Il regolamento di contabilità disciplina ulteriori eventuali modalità di verifiche di gestione economico- finanziaria al fine di consentire al Consiglio comunale una effettiva valutazione dei risultati finanziari ed operativi in relazione agli obiettivi fissati.

11. Il regolamento disciplina, altresì, le scritture obbligatorie che devono essere tenute; le modalità di riunione; la redazione dei processi verbali; la indennità da corrispondere e quant'altro necessario per un corretto ed efficace controllo economico interno di gestione.

Art. 79
CONTRATTI

1. Agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione o la deliberazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonchè le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

TITOLO VII

Art. 80
PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLO STATUTO

1. Lo Statuto è deliberato, nella sua interezza, dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Nella predetta seconda ipotesi, il doppio voto favorevole deve essere espresso sul medesimo testo senza alcuna possibilità di presentazione di ulteriori emendamenti.

Art. 81
MODIFICAZIONI E ABROGAZIONE DELLO STATUTO

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.

3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.

Art. 82
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

3. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

Art. 83
NORME FINALI
E DI RINVIO

Per quanto non previsto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

COMUNE DI MARUGGIO (Taranto)

Modifiche Statuto comunale

COMUNE DI MARUGGIO
Provincia di Taranto

STATUTO COMUNALE

Omissis

TITOLO VI
IL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I
LA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 32
Presidenza del Consiglio comunale
Costituzione

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio che esercita le funzioni previste dalla legge per tale carica.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio lo sostituisce il Vice Presidente del Consiglio ove previsto. In caso di sua assenza la Presidenza è temporaneamente assunta dal Consigliere anziano.

Art. 33
Funzioni e status del
Presidente del Consiglio

1. Le funzioni del Presidente del Consiglio comunale sono esercitate in conformità ai principi del Testo Unico e dello statuto ed alle disposizioni del regolamento.

2. Il Presidente del Consiglio, rappresenta l'assemblea nei rapporti con gli altri Organi istituzionali ed all'esterno dell'Amministrazione, ne dirige i lavori e promuove specifiche soluzioni delle problematiche ad essi correlate, ne esprime gli orientamenti su tematiche di carattere politico, sociale, economico e culturale, interviene, ispirandosi a criteri di imparzialità, a tutela delle prerogative dei singoli Consiglieri.

3. Al Presidente del Consiglio comunale sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.

3. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio entro un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Il Presidente del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, assicurare l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

5. Il Presidente promuove l'esercizio delle funzioni proprie del Consiglio comunale, previste dall'art.42 e dalle altre disposizioni del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

6. Il Presidente del Consiglio comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio;

7. Il Presidente del Consiglio programma le adunanze del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte dell'Assemblea, delle Commissioni, dei singoli Consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge;

8. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede le Conferenze dei Capigruppo; concorre, previa

intesa con i singoli Presidenti, alla programmazione coordinata dei lavori delle Commissioni consiliari.

9. Il Presidente del Consiglio assicura adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

10. E' facoltà del Presidente dell'assemblea intervenire, nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento del Consiglio comunale sul funzionamento nei rapporti istituzionali fra Organi del Comune al fine di consentire un migliore e più rapido sviluppo dell'attività amministrativa e dei processi decisionali inerenti le principali linee d'azione dell'ente.

11. La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di componente di Commissioni consiliari, alle quali può partecipare, senza diritto di voto, nonché con quella di componente della Giunta comunale.

12. Il Presidente del Consiglio comunale, lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto:
- all'aspettativa non retribuita disciplinata dall'art. 81 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;
- ai permessi retribuiti e licenze di cui agli artt. 79 e 80 del T.U.;
- all'indennità di funzione stabilita dall'art. 82 del T.U., alle condizioni dallo stesso previste, e dall'art. 5 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119, con le maggiorazioni di cui all'art. 2 e gli aumenti o diminuzioni di cui all'art. 11 dello stesso decreto ministeriale.

Capo II
IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 34
Il regolamento e l'autonomia funzionale ed organizzativa

1. Il regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio comunale e l'istituzione, composizione e funzioni delle Commissioni consiliari, secondo i principi di autonomia organizzativa e funzionale, con il fine generale di assicurare la partecipazione ai lavori ed alle decisioni di tutti i componenti eletti dalla comunità e che unitariamente la rappresentano, compresi i Consiglieri che costituiscono la minoranza.

2. Il regolamento attua i seguenti criteri generali di funzionamento:
a) gli avvisi di convocazione, corredati dall'elenco degli argomenti da trattare, devono pervenire ai Consiglieri con un congruo anticipo, utilizzando ogni mezzo di trasmissione che comprovi l'invio; in caso d'urgenza l'avviso deve essere recapitato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione;
b) le proposte da iscrivere all'ordine del giorno sono fatte pervenire al Presidente del Consiglio almeno dieci giorni prima della riunione dalle Commissioni consiliari o da singoli Consiglieri proponenti. Il regolamento prevede termini diversi, più ampi o più ridotti, per argomenti di particolare impegno ed importanza o per motivi d'urgenza;
c) il regolamento stabilisce il tempo massimo da dedicare, per ogni riunione, alla trattazione di interrogazioni e mozioni, precisando le riunioni nelle quali, per la rilevanza degli argomenti che è necessario esaminare e deliberare, non sono iscritte all'o.d.g. interrogazioni e mozioni;
d) il regolamento può stabilire il tempo massimo per gli interventi dei Consiglieri;
e) i componenti della Giunta che non sono Consiglieri comunali, partecipano alle riunioni per trattare gli argomenti loro delegati dal Sindaco e per fornire informazioni e notizie sulle competenze loro affidate dalla Giunta, senza diritto di voto.

3. Le modalità con le quali sono forniti al Consiglio comunale i servizi, le attrezzature e le strutture per l'esercizio delle funzioni e dei compiti allo stesso attribuiti, secondo i principi del Testo Unico, sono stabilite dal regolamento.

4. L'attribuzione delle risorse finanziarie per il funzionamento del Consiglio è disposta con la previsione dell'importo ad esse relativo nel bilancio comunale.

5. Il rendiconto annuale della gestione suddetta è approvato dal Consiglio comunale e le sue risultanze sono comprese nel rendiconto generale del Comune.

6. Gli impegni, liquidazioni e pagamenti sono compresi nella contabilità generale del Comune. I mandati di pagamento sono emessi dal servizio contabile comunale, secondo le disposizioni generali del regolamento di contabilità.

7. Il regolamento comprende ogni disposizione utile per consentire l'esame e la valutazione delle proposte presentate e per l'adozione di deliberazioni e decisioni; per mantenere i rapporti con il Sindaco, la Giunta, l'organo di revisione contabile e per attivare con le azioni, iniziative e provvedimenti organizzativi più efficaci, la partecipazione popolare.

Capo III
I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 35
Entrata in carica e durata del mandato

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione dell'elezione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. La proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere comunale è effettuata dal Presidente dell'Ufficio elettorale centrale a compimento delle operazioni elettorali.

3. I Consiglieri comunali durano in carica per un periodo di cinque anni.

Art. 36
Consiglieri comunali Prerogative

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione, di iniziativa e di voto.

2. Il Consigliere comunale assume, con la proclamazione dell'elezione o con l'adozione della delibera di surroga, le proprie funzioni.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente stabiliti dalla legge.

4. Il Consigliere comunale ha diritto ad ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti da questo dipendenti, su sua motivata richiesta, copie informali di deliberazioni e provvedimenti, necessari ed esclusivamente utilizzabili per l'esercizio del mandato, con esenzione dal pagamento di diritti, rimborsi di costi ed altri oneri.

5. Ogni Consigliere, secondo le modalità e procedure stabilite dal regolamento, ha diritto di:

a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio;
b) presentare ordini del giorno, mozioni, interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo.

6. Gli ordini del giorno e le mozioni, pervenuti al Presidente almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio, sono iscritti fra gli argomenti da esaminare nella stessa. Se presentati nel corso di una riunione del Consiglio, la trattazione, salvo i casi d'urgenza, può essere rinviata alla prima seduta successiva.

7. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio, sottoscritte da almeno un quinto dei Consiglieri sono iscritte nell'ordine del giorno del Consiglio entro venti giorni dalla presentazione alla Presidenza che acquisisce per le stesse, ove necessari, i pareri prescritti dalla legge. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio, presentate ad iniziativa di singoli Consiglieri, sono iscritte all'ordine del giorno entro i termini previsti dal regolamento e previa acquisizione, ove necessaria, dei pareri suddetti.

Art. 37
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista costituiscono un gruppo consiliare che non è, in questo caso, condizionato ad un numero minimo di componenti.

2. I gruppi consiliari eleggono nel loro seno, prima dell'adunanza d'insediamento del Consiglio, il presidente. Per i gruppi costituiti dall'unico consigliere eletto di una lista, lo stesso ha le funzioni e le prerogative dei presidenti di gruppo. La costituzione dei gruppi e la nomina dei presidenti è comunicata al Presidente del Consiglio, prima dell'adunanza d'insediamento con lettera sottoscritta da tutti i componenti del gruppo.

3. Il Consigliere che all'inizio o nel corso dell'esercizio del mandato intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista nella quale è stato eletto deve darne comunicazione al presidente del gruppo da cui si distacca ed al Presidente del Consiglio comunale, allegando per quest'ultimo la dichiarazione di consenso del presidente del gruppo al quale aderisce.

4. I Consiglieri, in numero non inferiore a due , che intendano costituire un gruppo autonomo, devono darne comunicazione sottoscritta da tutti gli aderenti al Presidente del Consiglio comunale e informarne, per scritto, il presidente del gruppo dal quale si distaccano.

5. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai gruppi consiliari regolarmente costituiti di servizi, attrezzature e risorse.

6. Ai Gruppi Consiliari sono messe a disposizione almeno un locale, attrezzature e servizi necessari per l'esercizio del mandato.

Art. 38
Votazioni dei Consiglieri comunali

1. Dal verbale delle adunanze devono sempre risultare indicati nominativamente i Consiglieri che nelle votazioni palesi hanno votato contro o si sono astenuti su una deliberazione od altro provvedimento.

2. Il regolamento stabilisce le modalità con le quali i Consiglieri esprimono i loro voti in modo da consentire al Segretario comunale di registrarli a verbale.

3. I Consiglieri comunali sono responsabili dei voti che esprimono a favore dei provvedimenti deliberati dal Consiglio. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla riunione od alla votazione, astenendosi od abbiano espresso voto contrario ad una proposta, richiedendo che la loro posizione sia nominativamente registrata a verbale.

Art. 39
Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141, lett. b), n. 3, del Testo Unico n. 267/2000.

Art. 40
Decadenza per mancata partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere che senza giusto motivo non interviene per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio comunale decade dalla carica, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per scritto dal Consigliere al Presidente, entro la settimana successiva a ciascuna riunione.

2. Prima di proporre al Consiglio la decadenza, il Presidente notifica la contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al Consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare al Consiglio tramite il Presidente, entro dieci giorni dalla notifica, le cause giustificative delle assenze, ove possibile documentate. Il Presidente sottopone al Consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal Consigliere. Il Consiglio decide con votazione in forma palese. Copia della deliberazione di decadenza è notificata all'interessato entro dieci giorni dall'adozione.

Art. 41
Surrogazioni e supplenze

1. Il seggio di Consigliere comunale che durante il quinquennio rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 del Testo Unico n. 267/2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza dell'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si procede alla surrogazione a norma del comma 1.

Art. 42
Cessazione dalla carica per lo scioglimento del Consiglio Incarichi esterni

1. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad

esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Capo IV
LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 43
Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale istituisce nel proprio seno Commissioni permanenti, per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza consiliare. Le competenze e le funzioni di ciascuna commissione sono determinate dalla deliberazione di istituzione.

2. Le Commissioni sono composte da soli consiglieri con criteri idonei a garantire la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i gruppi.

3. Le Commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all'attività svolta dalle istituzioni, dalle società e dagli altri enti ed organismi dipendenti dal Comune.

4. Alle Commissioni può essere deferito il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, da sottoporre all'esame ed alla votazione del Consiglio.

5. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni Speciali o di indagine per l'esame di problemi particolari, stabilendone con deliberazione la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata. Tali Commissioni concludono comunque la loro attività con una relazione dettagliata al Consiglio Comunale, che adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti alle risultanze dell'indagine.

6. Il funzionamento, l'organizzazione, i criteri di composizione, l'attività e le forme di supporto delle Commissioni Consiliari sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, il quale può prevedere anche procedure semplificate per l'esame da parte del Consiglio di provvedimenti approvati o formati con consenso unanime dalle stesse Commissioni.

7. Le Commissioni hanno comunque diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco del Comune o degli Assessori, nonché l'audizione di Responsabili di Servizio , degli amministratori e dirigenti degli enti e degli organismi dipendenti. Possono altresì invitare ai propri lavori persone estranee all'amministrazione, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.

8. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi espressamente previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

9. I Presidenti delle Commissioni Consiliari costituiscono apposita Conferenza permanente, che svolge funzioni di coordinamento delle attività delle Commissioni in funzione della programmazione dei lavori del Consiglio Comunale, d'intesa con il Presidente del Consiglio Comunale e nel rispetto delle competenze di controllo alle medesime attribuite. L'organizzazione e l'attività della Conferenza sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale

Art. 44
Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari è formata dal Presidente del Consiglio Comunale o da un suo delegato, dal Sindaco e dai Presidenti di ciascun gruppo consiliare o loro delegati.

2. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento, è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.

3. La Conferenza esercita le funzioni attribuitele dal presente Statuto e dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, contribuendo a definire la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale. In particolare essa:

a) coadiuva il Presidente del Consiglio Comunale nella programmazione e nell'organizzazione dei lavori delle singole riunioni del Consiglio Comunale;
b) concorre alla definizione di ordini del giorno e mozioni;
c) collabora con il Presidente dell'assemblea nella definizione di elementi risolutivi qualora sorgano problemi procedurali o di interpretazione in ordine al funzionamento del Consiglio stesso.

4. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a convocare la conferenza entro cinque giorni qualora ne facciano richiesta il Sindaco o da Presidenti di gruppo che rappresentino almeno un terzo dei consiglieri.

Capo V
ADUNANZE - CONVOCAZIONE

Art. 45
Convocazione del Consiglio comunale

1. La convocazione del Consiglio comunale è disciplinata dal regolamento secondo i seguenti indirizzi:

a) la convocazione dei Consiglieri è effettuata dal Presidente del Consiglio mediante avvisi comprendenti l'elenco degli argomenti da trattare e la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza;
b) la forma ed i termini ordinari e straordinari per il tempestivo invio degli avvisi di convocazione sono stabiliti prevedendo che su richiesta dei destinatari lo stesso può avvenire anche a mezzo di posta telematica od elettronica;
c) sono da prevedere adeguati tempi di deposito delle pratiche relative agli argomenti da trattare dal Consiglio e modalità agevoli di consultazione da parte dei Consiglieri;
d) i termini e le modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione all'albo comunale, dell'invio alla Giunta e agli organi d'informazione.

Art. 46
Adempimenti prima seduta

1. Nella sua prima seduta, convocata dal Sindaco, il Consiglio provvede alla convalida dei consiglieri eletti e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità secondo quanto previsto dalla legge e dalla normativa secondaria in materia, disponendo le eventuali surroghe.

2. Agli adempimenti di cui ai commi precedenti il Consiglio procede in seduta pubblica e a voto palese.

3. Dopo la convalida degli eletti, il Consiglio adotta tutti i provvedimenti che siano necessari per garantire la piena funzionalità dell'Amministrazione Comunale e della stessa assemblea rappresentativa, secondo quanto previsto dalla legge .

4. I lavori della prima seduta sono presieduti, sino all'elezione del Presidente dell'assemblea, dal Sindaco o, in caso di assenza o impedimento o rifiuto di quest'ultimo, dal Consigliere anziano, ovvero in caso di assenza o impedimento o rifiuto anche di quest'ultimo dal Consigliere presente in aula che segue nella graduatoria di anzianità.

5. La riunione del Consiglio prosegue per provvedere:

a) al giuramento del Sindaco di osservare lealmente la Costituzione italiana;
b) alla comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta, compreso il Vicesindaco, dallo stesso nominati;

Art. 47
Elezione e revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale. Esercizio delle funzioni vicarie

1. Il Consiglio Comunale nella sua prima seduta elegge tra i suoi componenti un Presidente dell'assemblea, che resta in carica sino allo scioglimento del Consiglio stesso.

2. Il Presidente è eletto, con voto palese per appello nominale, a maggioranza dei consiglieri assegnati. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, si procede con una terza votazione nella quale per l'elezione è sufficiente la maggioranza relativa dei Consiglieri presenti.

3. Il Consiglio Comunale può eleggere anche un Vice Presidente dell'assemblea, secondo la procedura e per la durata di carica previste dai commi 1 e 2 del presente articolo per il Presidente.

4. Qualora il Consiglio non proceda all'elezione del Vice Presidente e comunque in caso di contemporaneo impedimento del Presidente e del Vice Presidente le funzioni vicarie di Presidente dell'assemblea sono esercitate dal Consigliere anziano.

5. Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati, su mozione di sfiducia proposta da almeno la metà dei membri del Consiglio. La mozione, per essere approvata, deve ottenere il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Se la mozione è approvata si procede nella stessa seduta alle nuove elezioni.

Art. 48
Vice Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni si avvale, qualora questi sia stato eletto, della collaborazione del Vice Presidente.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo e quando venga espressamente delegato.

3. Anche per il vice presidente valgono le incompatibilità di cui all'art.48.

Art. 49
Consigliere Anziano

1. Il Consigliere Anziano è colui che ha ottenuto la maggior cifra elettorale individuale, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla medesima carica proclamati Consiglieri.

Art. 50
Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente ed il Vice Presidente dell'assemblea, unitamente ai Presidenti delle Commissioni Consiliari costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

2. L'Ufficio di Presidenza, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, supporta il Presidente del Consiglio nelle decisioni riguardanti la programmazione dei lavori assembleari.

Art. 51
Garanzie per le minoranze

1. Nell'ambito del Consiglio e delle sue Commissioni permanenti o speciali l'attività istituzionale è sviluppata in modo tale da assicurare adeguate garanzie alle minoranze ed il coinvolgimento effettivo di tali componenti politiche nei processi decisionali dell'assemblea. Nel regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale devono essere definiti a tal fine specifici strumenti e particolari procedure.

2. A tutela del ruolo delle opposizioni, i Presidenti delle Commissioni consiliari con funzioni di garanzia e di controllo sono eletti dal Consiglio tra i Consiglieri designati dai Gruppi Consiliari di opposizione.

Capo VI
FUNZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 52
Funzioni e competenze

1. Sono esercitate dal Consiglio comunale le funzioni attribuite dall'art. 42, dalle altre disposizioni del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 e dalle leggi vigenti che conferiscono funzioni al Comune con specifico riferimento alla competenza del Consiglio.

2. Il Consiglio comunale, nell'esercizio delle funzioni generali d'indirizzo e di controllo politico amministrativo di cui ai successivi articoli adotta risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti sui temi relativi all'affermazione dei diritti generali della popolazione, alla tutela dei suoi interessi, alla salvaguardia dell'assetto del territorio e dell'ambiente, alla promozione dello sviluppo della Comunità.

3. Il Consiglio comunale, nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione economica, territoriale ed ambientale e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale, persegue la valorizzazione della propria Comunità, la tutela delle risorse produttive, ambientali ed il potenziamento, quantitativo e qualitativo, dei servizi comunali.

4. Il Consiglio, su proposta della Giunta, dispone l'accettazione di lasciti e donazioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 53
Indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale, organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo esercita le funzioni con l'attività e l'adozione degli atti previsti dal precedente art.52 e su quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. n. 267/00:

a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e lenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali e urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali,concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
l) acquisti e alienazioni immobiliari,relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;
m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 54
Linee programmatiche di mandato

1. Entro 1 mese dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale il testo delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Il Consiglio comunale esamina il programma e le deduzioni e proposte integrative del Sindaco con le quali è definito il testo che assume il valore di programma di governo per il mandato amministrativo in corso.

Art. 55
Controllo politico amministrativo dell'attuazione del programma

1. Il Consiglio definisce annualmente le azioni ed i progetti per l'attuazione del programma di governo con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio annuale e pluriennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, atti che nella deliberazione di approvazione sono dichiarati coerenti con il programma.

2. La verifica dell'attuazione del programma viene effettuata dal Consiglio con la ricognizione e verifica dello stato di attuazione del programma da effettuarsi con la periodicità prevista dal regolamento di contabilità secondo quanto dispone l'art. 193 del Testo Unico.

Art. 56
Partecipazione delle minoranze

1. Il Consiglio nei provvedimenti previsti dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, per la nomina di più rappresentanti presso lo stesso ente, deve riservare alle minoranze almeno uno dei rappresentanti.

2. Il regolamento del funzionamento del Consiglio stabilisce la procedura di nomina con voto limitato.

TITOLO VII
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 57
Giunta comunale - Composizione
Limite massimo

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un massimo di n.6 Assessori, compreso il Vicesindaco. Il Sindaco, dopo la proclamazione della sua elezione, nomina gli Asses-

sori, compreso il Vicesindaco, entro il limite massimo previsto dalla presente norma e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva alle elezioni.

Art. 58
Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina il Vicesindaco e gli Assessori fra i Consiglieri comunali tenendo conto, per quanto possibile, dei criteri volti ad assicurare condizioni di pari opportunità fra uomini e donne. E' salva la facoltà di nomina fiduciaria degli assessori.

Art. 59
Assessori comunali - Divieti

1. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

2. I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art. 60
Assessori comunali - Durata in carica
Rinnovo - Revoca

1. I componenti della Giunta comunale durano in carica per cinque anni.

2. Non si applica al Vicesindaco ed agli Assessori comunali il divieto di rinnovo della nomina dopo due mandati consecutivi.

3. Il Sindaco può revocare il Vicesindaco od uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 61
Giunta comunale
Convocazione e presidenza

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta comunale e stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze. Nel caso di sua assenza od impedimento tali funzioni sono esercitate dal Vicesindaco.

Art. 62
Giunta comunale - Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, secondo comma, del Testo Unico nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco.

3. La Giunta collabora con il Sindaco:
- per la redazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato ed alla loro attuazione;
- per la realizzazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferendo annualmente allo stesso sulla propria attività;
- per la promozione dei rapporti con gli organismi di partecipazione popolare;

4. La Giunta adotta:
- il regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio comunale e delle disposizioni degli artt. 88 e 89 del Testo Unico;
- le deliberazioni, in caso d'urgenza, relative alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
- le deliberazioni di concessione di contributi e di altri interventi finanziari o strumentali previsti dal regolamento comunale e destinati alla realizzazione d'iniziative e manifestazioni ed al sostegno di attività culturali, sociali, economiche, tradizionali, sportive per le quali necessita la valutazione d'interessi generali della comunità che non rientrano nelle funzioni di gestione;
- le deliberazioni relative all'utilizzazione del fondo di riserva, da comunicare al Consiglio;
- lo schema annuale dei lavori pubblici sottoposto all'approvazione del Consiglio;
- lo schema del programma triennale di lavori pubblici sottoposto all'approvazione del Consiglio;
- ogni semestre la deliberazione che quantifica le somme destinate alle finalità di cui all'art. 159 del Testo Unico, non soggette ad esecuzione forzata, da notificarsi al Tesoriere;
- delibera i progetti dei lavori pubblici;

5. La Giunta:
- predispone lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio annuale presentandoli al Consiglio comunale per le deliberazioni che a questo competono;

- può definire, in base alla proposta del Direttore generale, ove nominato, il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) dell'esercizio di cui all'art. 168 del Testo Unico ed approva, entro il 15 dicembre, le variazioni al P.E.G.;
- propone al Consiglio i provvedimenti di riequilibrio del bilancio di cui all'art. 153, sesto comma;
- presenta al Consiglio la relazione al rendiconto della gestione;
- propone al Consiglio di promuovere intese di collaborazione istituzionale per la sicurezza, con i Comuni contermini, tenuto conto di quanto dispone la legge 26 marzo 2001, n. 128;
- adotta ogni altro provvedimento previsto dal Testo Unico e dalle leggi ed attribuito alla competenza della Giunta.

Art. 63
Il sistema integrato dei servizi sociali

1. Gli organi del Comune provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, all'attuazione della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 8 novembre 2000, n. 328, e delle leggi regionali dalla stessa previste, individuando l'ambito territoriale a tal fine più idoneo e promuovendo, ove ritenute utili, forme di cooperazione con i Comuni contermini per la gestione associata dei servizi suddetti.

2. Le funzioni, la programmazione dei servizi locali a rete, le modalità più accessibili ed idonee di erogazione dei servizi, la realizzazione degli interventi particolari per i disabili, le persone anziane non autosufficienti, le situazioni di povertà estrema, la vigilanza sui servizi sociali gestiti da altri enti, la partecipazione alla programmazione regionale, la definizione dei parametri che consentono l'accesso prioritario ai servizi, il coordinamento degli enti che operano nell'ambito comunale, la semplificazione delle procedure amministrative, il controllo della gestione sociale, l'attuazione del principio di sussidiarietà ed i rapporti con i soggetti interessati all'esercizio dei servizi sociali, il diritto di partecipazione dei cittadini al controllo della qualità dei servizi, saranno organizzati, insieme con le attività connesse, conseguenti e complementari, secondo quanto stabilito da uno o più regolamenti approvati dal Consiglio comunale che definiranno le competenze di indirizzo generale dello stesso Consiglio, quelle d'indirizzo attuativo di competenza del Sindaco o della Giunta e le funzioni di gestione dei dirigenti e dei responsabili dei servizi.

TITOLO VIII
IL SINDACO

Art. 64
Ruolo e funzioni generali

1. Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale e la rappresenta.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale, tra i quali un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva all'elezione. Convoca e presiede la Giunta comunale i cui componenti collaborano con lui nel governo del Comune, mediante deliberazioni collegiali. Può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.

3. Il Sindaco esercita le sue funzioni coordinando ed armonizzando al miglior livello di collaborazione l'attività degli organi di governo del Comune ed i rapporti degli stessi con i dirigenti ed i responsabili dell'organizzazione e della gestione, nel rispetto della distinzione tra le loro diverse funzioni, competenze e responsabilità, promuovendo da parte di tutti, amministratori e dirigenti, comportamenti improntati all'imparzialità ed ai principi di buona amministrazione.

4. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta d'insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.

5. Entro il termine fissato dall'art. 49 del presente statuto e con le modalità nello stesso stabilite, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del suo mandato. Definito il programma di mandato ed approvati dal Consiglio comunale gli atti di programmazione finanziaria operativa annuale e pluriennale impartisce al Direttore generale - od a chi ne esercita le funzioni - le direttive per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi previsti dal piano dettagliato di cui all'art. 197 del Testo Unico e degli interventi stabiliti dal piano esecutivo di gestione approvato dalla Giunta comunale. Il Sindaco nell'esercizio delle funzioni, attribuitegli dall'art. 50 del Testo Unico, segue l'attuazione del programma verificando la conformità e

tempestività degli interventi effettuati e sottopone al Direttore generale - od a chi per esso - le eventuali esigenze di adeguamento alle linee programmatiche delle quali rilevi la necessità.

6. Nomina il Segretario Generale, al quale impartisce direttive in ordine agli indirizzi funzionali dell'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.

7. Ha facoltà di nominare il Direttore Generale alle condizioni stabilite dalla legge.

8. Attiva e valorizza la partecipazione popolare attraverso la quale interpreta le esigenze ed i problemi della comunità ed assume le iniziative più idonee per assicurarne il soddisfacimento e la soluzione, sensibilizzando a tal fine gli organi comunali e gli altri soggetti pubblici e privati ai quali compete di intervenire.

9. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, attribuendo incarichi e deleghe per esercitare tali funzioni, per specifici settori, agli Assessori.

10. Quale autorità locale esercita le funzioni di competenza del Comune che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e quelle attribuite o delegate dalla regione. Assume iniziative, promuove ed effettua azioni nei confronti degli organi dello Stato, della Regione, della Provincia e degli altri soggetti pubblici e privati, che risultano utili o necessarie per la tutela e cura degli interessi e dei diritti della popolazione e per lo sviluppo della Comunità.

Art. 65
Funzioni esercitate quale rappresentante della comunità locale

1. Il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta le ordinanze contingibili ed urgenti rese necessarie da tali particolari situazioni. Nel caso che l'emergenza interessi il territorio di più Comuni, il Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano gli organismi statali o regionali competenti.

2. Il Sindaco coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e, d'intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 66
Esercizio della rappresentanza legale

1. Rappresentante legale dell'ente è il Sindaco, secondo l'art. 50, comma 2, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267. Nei casi previsti dal primo e secondo comma dell'art. 53 del predetto Testo Unico la rappresentanza legale compete al Vicesindaco, suo sostituto per legge.

2. Il Sindaco può attribuire la rappresentanza legale del Comune agli Assessori insieme con la delega di sovrintendenza al funzionamento di servizi o uffici ed all'esecuzione degli atti da questi adottati.

3. L'attribuzione della rappresentanza legale è effettuata con atto scritto ed è limitata alle attività delegate. Cessa con la revoca o la conclusione dell'attività delegata.

4. Gli atti di cui al comma 3 sono pubblicati all'albo pretorio, nella sede comunale, per 15 giorni.

5. I dirigenti e i responsabili dei servizi esercitano la rappresentanza legale del Comune nell'attuazione dei compiti e nell'adozione dei provvedimenti amministrativi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 107 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

6. I dirigenti e i responsabili dei servizi promuovono o sostengono le liti, richiedono i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie riguardanti i diritti od i beni dell'ente correlati ai compiti di cui alla disposizioni indicate al precedente comma, loro attribuiti con il provvedimento del Sindaco di cui all'art. 109 del Testo Unico, che comprendono anche le funzioni di cui al presente articolo.

7. Le funzioni di difesa sono esercitate dal servizio legale dell'ente. Qualora l'ente non sia dotato di tale servizio e sia necessario ricorrere ad un difensore esterno, la nomina è effettuata dalla Giunta, sentito il dirigente del settore interessato.

8. La rappresentanza in giudizio del Comune, attore o convenuto, avanti le Commissioni tributarie spetta al dirigente ed al responsabile del tributo. Essi hanno il potere di conciliare e transigere, su conforme parere legale.

9. Il potere di conciliare e transigere compete alla Giunta su proposta del dirigente previo parere legale.

Art.67
Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali

1. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, definisce ed attribuisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna secondo i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del Testo Unico, dal presente statuto e dal regolamento comunale.

2. Il Sindaco, quando lo ritenga corrispondente al buon funzionamento dell'organizzazione comunale ed agli interessi dell'ente può, previa deliberazione della Giunta, conferire le funzioni di Direttore generale al Segretario Generale.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato del Sindaco e con le modalità stabilite dal regolamento degli uffici e servizi, secondo criteri di competenza professionale, per il conseguimento degli obiettivi fissati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati, nel caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento e nel caso di mancato conseguimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi previsti dai contratti di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

4. Per particolari esigenze organizzative la copertura dei posti di responsabili degli uffici e servizi, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico e, eccezionalmente e con deliberazione motivata adottata dalla Giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da conferire. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi stabilisce i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e per le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Per gli incarichi a contratto si osservano le disposizioni stabilite dall'art. 110 del Testo Unico e dal citato regolamento comunale.

Art. 68
Rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni

1. Il Sindaco, in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

2. Il Sindaco nel procedere alle nomine e designazioni di cui al precedente comma assicura, per quanto possibile, condizioni di pari opportunità fra uomini e donne ed accerta che le persone che intende nominare siano dotate dei requisiti di professionalità, competenza, correttezza, onestà e che garantiscano, nell'esercizio dell'incarico, i comportamenti stabiliti dall'art.78, primo e secondo comma, del Testo Unico.

Art. 69
Funzioni del Sindaco per i servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende ai servizi ed alle funzioni di competenza statale esercitate dai Comuni, elencate nel primo comma dell'art. 54 del Testo Unico, così come modificato dall'art.6 della legge 24 luglio 2008, n. 125.

2. Adotta, quale ufficiale del Governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti disponendone, ove occorra, l'esecuzione diretta da parte del Comune salvo rivalsa dell'onere sui responsabili. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali ed adotta, nei limiti delle competenze e possibilità del Comune, i provvedimenti di inderogabile urgenza a tutela della popolazione.

4. Partecipa, su convocazione del Prefetto, alle riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, quando devono essere nelle stesse trattate questioni riferibili all'ambito territoriale del Comune.

5. Adotta i provvedimenti per la partecipazione dei servizi comunali competenti ai piani coordinati

di controllo del territorio previsti dall'art. 19 della legge 26 marzo 2001, n. 128, per la tutela della sicurezza dei cittadini.

Art.70
Durata in carica

1. Il Sindaco dura in carica per un periodo di cinque anni e può essere rieletto alla carica per un secondo mandato immediatamente successivo.

2. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Art. 71
Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di una mozione di sfiducia votata ed approvata con le modalità previste dall'art. 52 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 72
Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Il Consiglio viene sciolto con contestuale nomina di un Commissario.

2. Per la cessazione dalla carica del Sindaco per impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, si osservano le disposizioni dell'art. 53 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

3. Nel caso di sospensione temporanea del Sindaco dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'art. 59 del Testo Unico n. 267/2000, lo sostituisce il Vicesindaco.

TITOLO IX
L'AUTONOMIA ORGANIZZATIVA

Capo I
ORDINAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE

Art. 73
Personale - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione del personale degli uffici e dei servizi del Comune e la sua dotazione organica sono costituite tenendo conto di quanto previsto dal capo I del titolo IV del Testo Unico n. 267/ 2000, secondo i seguenti criteri:

a) affermazione del principio di servizio alla popolazione per le attività, gli interventi, i servizi effettuati dal personale comunale;
b) semplificazione delle procedure ancora vigenti ed effettuazione delle stesse tutelando prioritariamente i diritti dei cittadini;
c) attivazione di servizi di comunicazione alla comunità ed agli organismi di partecipazione e di rappresentanza di ogni informazione utile ai cittadini ed alle aziende;
d) organizzazione delle reti informatica, elettronica e telematica con proiezioni esterne, per dare informazioni e rilasciare documentazioni richieste dalla popolazione e dalle aziende;
e) programmazione di attività di formazione e di aggiornamento permanente di tutto il personale per realizzare e gestire il rinnovamento organizzativo del Comune.

2. Il regolamento per il funzionamento degli uffici e servizi definisce gli strumenti e le metodologie del controllo interno di gestione per realizzare le seguenti finalità, criteri e modalità:

a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

3. Il controllo di gestione è effettuato con la cadenza periodica stabilita dal regolamento, non inferiore al trimestre. L'individuazione degli strumenti e metodologie del controllo interno viene effettuata dall'ente, nell'ambito della sua autonomia normativa ed organizzativa, secondo i principi enunciati dagli artt. 147, 196, 197 e 198 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 e del titolo V del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

4. L'organizzazione del controllo di gestione è effettuata dal Comune anche in deroga ai principi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, fermi restando i seguenti:

a) l'attività di valutazione e controllo supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo. Essa è svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo;
b) il controllo di gestione è svolto dalla struttura unica che provvede alle altre competenze di cui alla lett. a) la quale risponde anche per esso agli organi di governo dell'ente.

5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al precedente comma 3 il Comune può promuovere forme associative con altri Comuni per istituire uffici unici, mediante convenzione, che ne regola le modalità di costituzione e funzionamento.

6. L'attribuzione delle incentivazioni al personale è effettuata secondo criteri riferiti alla qualità ed efficienza delle singole prestazioni, con esclusione di forme di ripartizione non motivate.

7. La Giunta indirizza i responsabili della gestione al fine di conseguire il contenimento della spesa per il personale entro i limiti massimi stabiliti per i Comuni dall'art. 2 del D.M. 6 maggio 1999, n. 227.

Capo II
DIREZIONE E RESPONSABILITÀ DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 74
Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale, iscritto nell'albo previsto dall'art. 98 del Testo Unico, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in merito alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti e conferitagli dal Sindaco.

3. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, al quale spetta l'esercizio delle funzioni suddette.

Quando non sia nominato il Direttore generale le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale.

Art. 75
Gli incarichi a contratto

1. Il Sindaco, nelle forme e con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. Il Sindaco, nel caso di vacanza del posto o per altri motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto, ai sensi dell'art.110 del D.Lg.vo n.267/00.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

4. Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

5. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 76
Responsabili di servizi
Incarichi - Funzioni

1. Il Sindaco può attribuire secondo l'art. 109, comma 2, del Testo Unico, con provvedimento motivato, le funzioni stabilite dall'art. 107, commi 2 e 3, ai Responsabili degli uffici e servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione. Il Segretario comunale sovrintende alle funzioni dei responsabili degli uffici e servizi comunali e ne coordina l'attività.

2. In conformità all'art.97, comma 4, e art.109, comma 2, del D.Lgs. n.267/00 (T.U.EE.LL.), sussistendo le condizioni di cui al primo comma, può attribuire al Segretario Comunale l'esercizio diretto delle funzioni di direzione degli uffici e servizi laddove manchi la figura del responsabile.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi esercitano le loro funzioni secondo i criteri e le norme stabiliti dallo statuto e dal regolamento per i compiti di direzione, secondo il principio per il quale i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è loro attribuita.

4. Nell'esercizio delle loro funzioni sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa, imparzialità ed efficienza della gestione e del conseguimento degli obiettivi dell'ente.

5. Spettano ai Responsabili degli uffici e servizi, titolari degli incarichi di cui al secondo comma, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno che la legge ed il presente statuto non hanno riservato espressamente agli organi di governo.

6. Sono attribuiti ai Responsabili dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo fra i quali, in particolare, quelli stabiliti dal terzo comma dell'art. 107 del Testo Unico.

7. Le attribuzioni dei Responsabili dei servizi possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

8. La durata dell'incarico non può essere superiore al termine del mandato del Sindaco che lo conferisce. Può essere confermato a giudizio insindacabile del Sindaco nuovo eletto o rieletto

9. Appartengono ai Responsabili dei Servizi tutti i compiti relativi all'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non compresi espressamente dal Testo Unico o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del Comune e non inclusi fra le funzioni del Segretario Generale, stabilite rispettivamente dagli artt. 97 e 108 del Testo Unico.

10. Alla valutazione dei responsabili dei servizi si applicano i principi contenuti nell'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall'art. 147 del Testo Unico.

11. In caso di assenza o impedimento temporaneo del responsabile del servizio di durata pari o superiore a 30 giorni, il Sindaco può attribuire provvisoriamente, ovvero per l'intera durata dell'assenza, le relative funzioni a personale di categoria inferiore e con comprovata esperienza nel settore.

Capo III
I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 77
Servizi pubblici comunali
Tutela degli utenti e dei consumatori

1. Nell'esercizio delle sue funzioni il Comune, anche in forma associata con altri enti, individua gli standard di qualità e determina le modalità di vigilanza e controllo delle aziende esercenti i servizi pubblici, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori.

2. Il Comune assicura la tutela degli utenti e dei consumatori dei servizi pubblici comunali promuovendo la loro partecipazione nelle forme, anche associative, previste dall'art. 8 del T.U. n. 267/2000, alle procedure di valutazione e controllo degli standard qualitativi.

Art. 78
I servizi pubblici comunali

1. I servizi pubblici locali di rilevanza industriale sono organizzati e gestiti secondo la disciplina stabilita dall'art. 113 del Testo unico 18 agosto 2000, n. 267, nel testo sostituito e completato dalle disposizioni dell'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Per la trasformazione delle aziende speciali in società di capitali si applicano le disposizioni dell'art. 115 del T.U. n. 267/2000, integrate da quelle dell'art. 35 della legge n. 448/2001.

3. I servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti conformemente a quanto stabilito dall'art. 113-bis del T.U. n. 267/2000, nel testo stabilito dall'art. 35 della legge n. 448/2001.

Art. 79
Istituzione

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi il Consiglio comunale può costituire "Istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle Istituzioni il consiglio d'amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero dei componenti del consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento.

3. Il Sindaco nomina e può revocare con atto motivato il presidente ed il consiglio d'amministrazione, tenuto conto degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale ed assicurando la presenza di entrambi i sessi fra i nominati.

4. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione e gestione dell'Istituzione. È nominato in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le Istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

8. La costituzione delle "Istituzioni" è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

Art. 80
Società di capitali
con partecipazione comunale

1. Il Comune costituisce o partecipa a società di capitali, per azioni od a responsabilità limitata:

a) per la trasformazione delle aziende speciali comunali o consortili, secondo quanto stabilito dall'art. 115 del T.U. n. 267/2000, modificato dall'art. 35 della legge n. 448/2001;
b) per le finalità relative ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale previste dall'art. 113 del T.U. n. 267/2000, nel testo stabilito dall'art. 35 della legge n. 448/2001, con l'osservanza delle altre disposizioni comprese nel predetto art. 35 e nel regolamento di attuazione dello stesso;
c) per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale di cui all'art. 113-bis, inserito nel T.U. n. 267/2000 dall'art. 35, comma 15, della legge n. 448/2001.

2. La costituzione della società per azioni od a responsabilità limitata può essere effettuata con prevalente capitale pubblico locale.

3. La costituzione di società a partecipazione minoritaria del capitale pubblico deve avvenire nella forma di società per azioni, anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche.

4. Nell'atto costitutivo delle società per azioni con partecipazione minoritaria del Comune al capitale, deve essere prescritto che il Comune deve nominare almeno un componente del Consiglio d'amministrazione, dell'eventuale Comitato esecutivo e del Collegio di Revisione, con la precisazione che la titolarità delle cariche predette è conferita in base alla legge ed al presente statuto e che pertanto, secondo quanto dispone l'art. 67 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, tali nomine non determinano condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per l'elezione alle cariche di Sindaco, Consigliere ed Assessore comunale.

5. Negli atti costitutivi e negli statuti delle società per azioni od a responsabilità limitata, a partecipazione prevalente del Comune, il Consiglio comunale, approvandone preventivamente i testi, deve prevedere il diritto del Comune a nominare uno o più componenti del Consiglio d'amministrazione e dell'eventuale Comitato esecutivo ed uno o più Sindaci, ai sensi dell'art. 2458 del Codice civile, con la precisazione che la titolarità delle cariche predette è conferita in base alla legge ed al presente statuto e che pertanto, secondo quanto dispone l'art. 67 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, tali nomine non determinano condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per l'elezione alle cariche di Sindaco, Consigliere ed Assessore comunale.

6. Il Consiglio comunale, nel deliberare la trasformazione di aziende speciali comunali in società per azioni o società a responsabilità limitata nelle quali, dopo il biennio iniziale, il Comune avrà una partecipazione maggioritaria o minoritaria al capitale sociale, deve includere nell'atto costitutivo e nello statuto il diritto del Comune stesso a nominare negli organi d'amministrazione e nel Collegio dei revisori propri rappresentanti, secondo quanto previsto dai precedenti terzo e quarto comma e con il

richiamo ai conseguenti effetti previsti dall'art. 67 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 81
Gestione dei servizi comunali privi di rilevanza industriale

1. Il Comune effettua la gestione dei servizi privi di rilevanza industriale:

a) in economia, secondo apposito regolamento, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non risulta opportuno procedere all'affidamento ai soggetti di seguito indicati;
b) mediante affidamento diretto a:
   - istituzioni comunali;
   - aziende speciali, anche consortili;
   - società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal Codice civile;
c) mediante affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero alle associazioni e fondazioni costituite o partecipate dal Comune;
d) quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, mediante affidamento a terzi, con procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore. I rapporti tra Comune ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

TITOLO X
CONTROLLO INTERNO
REVISORE UNICO DEI CONTI

Art.82
Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il rendiconto e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune, nell'osservanza di quanto previsto dalla legge e dai regolamenti da essa previsti.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio Comunale richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione e alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali del Revisore Unico dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge e del presente Statuto.

4. Nello stesso regolamento sono individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del Revisore Unico dei conti e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art.83
Revisore Unico dei Conti

1. Il Revisore Unico dei conti viene eletto dal Consiglio Comunale in conformità a quanto stabilito dalla legge, esercitata la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del Comune e delle Istituzioni.

2. Il regolamento di contabilità detta norme in materia di organizzazione e di funzionamento del collegio, disciplinando altresì le cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché le modalità di revoca dell'incarico.

3. Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Revisore Unico dei conti e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi del Comune.

4. In particolare, nel perseguimento delle finalità di revisione economico-finanziaria e nell'esercizio delle funzioni di collaborazione con il Consiglio Comunale, il Revisore Unico dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune con i seguenti scopi:

a) accertare la regolarità contabile e finanziaria della gestione ed esprimere altresì considerazioni economiche e di merito sulla scorta dei risultati conseguiti in rapporto ai Programmi dell'Amministrazione stessa ed ai costi sostenuti;
b) attingere notizie e raccogliere dati ed elementi per poter redigere la relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto di gestione e per eviden-

ziare nella stessa le carenze riscontrate ed i suggerimenti pratici volti a migliorare l'efficacia, la produttività e l'economicità della gestione stessa;

c) vigilare e verificare che nella gestione non siano riscontrabili gravi irregolarità delle quali sia ritenuto necessario riferire immediatamente al Consiglio Comunale;

d) compiere riscontri e verifiche particolari in ordine al controllo economico interno della gestione per disporre degli ulteriori elementi circa la valutazione dei fatti sotto tale profilo.

5. Il Revisore Unico dei conti esercita le proprie funzioni mediante indagini a campione, sondaggi o altre forme di controllo che possono diventare analitiche ed approfondite in casi particolari in cui emergano sospetti di irregolarità, violazioni di norme, anomalie.

TITOLO XI
L'AUTONOMIA FINANZIARIA E IMPOSITIVA PROGRAMMAZIONE E ORDINAMENTO CONTABILE

Art. 84
Autonomia finanziaria

1. Il Comune ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Ha risorse autonome, acquisite stabilendo ed applicando tributi ed entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferiti al suo territorio.

Partecipa all'attribuzione di risorse statali aggiuntive e/o perequative, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 della Costituzione.

2. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

3. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

4. Il ricorso al credito è limitato al finanziamento di investimenti che non può essere effettuato con le risorse di cui ai precedenti commi e che comporta oneri di ammortamento sostenibili dal bilancio senza pregiudicarne l'equilibrio.

Art. 85
Autonomia impositiva

1. Il Comune provvede, nell'ambito delle leggi, all'esercizio della potestà regolamentare generale per l'acquisizione delle proprie entrate, stabilita dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dallo statuto del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, adottando i provvedimenti attuativi necessari per determinare le misure e condizioni del prelievo tributario e del concorso tariffario, ispirandosi a criteri di imparzialità, equità e perequazione, ripartendo il carico tributario e tariffario in modo da assicurare che la partecipazione di ciascun cittadino avvenga in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

2. L'istituzione ed il costante aggiornamento dell'anagrafe tributaria comunale, riferita ai soggetti ad imposizioni tributarie ed agli utenti dei servizi erogati, costituisce il mezzo indispensabile per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

3. I servizi comunali preposti all'acquisizione delle entrate sono dotati di strumenti operativi adeguati all'importanza delle loro funzioni, che sono periodicamente aggiornati così da risultare sempre corrispondenti all'evoluzione tecnica in questo settore. Idonee iniziative per la preparazione e l'aggiornamento del personale addetto sono programmate d'intesa con lo stesso e con le organizzazioni sindacali.

4. I servizi devono assicurare il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) acquisizione all'ente delle entrate preventivate necessarie per i servizi erogati e per la sua organizzazione;

b) massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti ed utenti consentendo e regolarizzando l'uso da parte degli stessi di comunicazioni telematiche, telefoniche ed ove possibile di collegamenti informatici;

c) tempestiva informazione dei contribuenti ed utenti delle norme tributarie e tariffarie e delle loro modifiche ed innovazioni, mediante comunicazioni semplici ed esaurienti che assicurino

la loro piena consapevolezza degli obblighi a cui sono tenuti e dei mezzi di tutela che hanno diritto di utilizzare.

Art. 86
Statuto dei diritti del contribuente

1. I regolamenti comunali relativi all'esercizio della potestà autonoma tributaria sono adeguati ai principi previsti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, relativa allo statuto del contribuente e, in particolare, alle seguenti disposizioni:

a) informazione del contribuente: il Comune provvede con i mezzi di cui dispone ad assicurare ai contribuenti le informazioni utili per la conoscenza delle disposizioni, procedure, mezzi di tutela relativi ai tributi comunali, sia assicurando la disponibilità presso l'ufficio tributi e presso l'ufficio per le relazioni con il pubblico di materiale illustrativo ed informativo adeguato, sia diffondendolo con i mezzi disponibili perché ne sia possibile la più ampia conoscenza;
b) conoscenza degli atti e semplificazione: il Comune adotta le procedure più idonee per dare attuazione, nell'ambito della propria attività tributaria e per quanto con esse compatibili, delle modalità previste dall'art. 6 della legge n. 212/2000;
c) chiarezza e motivazione degli atti: il Comune provvede ad assicurare nel procedimento tributario la massima chiarezza dei propri atti, con la più ampia documentazione dei provvedimenti adottati;
d) rapporti fra contribuente e comune: i rapporti fra contribuente ed amministrazione per motivi tributari sono improntati a principi di collaborazione, rispetto, buona fede. Non saranno applicate sanzioni né interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune e in particolare quando il suo comportamento dipenda da ritardi, omissioni od errori dell'ente;
e) interpello del contribuente: il Comune, con i necessari adattamenti, inserisce nel proprio regolamento quanto previsto in merito al diritto d'interpello del contribuente dall'art. 11 della legge n. 212/2000;

Titolo XII
Norme finali

Art. 87
Revisione dello statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 6 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

2. Le proposte di deliberazioni di cui al precedente comma sono esaminate preventivamente dalla competente commissione consiliare e sottoposte ad idonee forme di consultazione degli organismi di partecipazione almeno trenta giorni prima dell'adunanza del Consiglio Comunale. Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai Consiglieri comunali e depositate presso la segreteria comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento.

3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.

4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'entrata in vigore del nuovo testo dello stesso.

Art. 88
Entrata in vigore

1. Il nuovo testo o le modifiche dello statuto, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affissi all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo statuto, aggiornato con le modifiche allo stesso apportate, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il testo aggiornato dello statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

5. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.

COMUNE DI PANNI (Foggia)

Modifiche Statuto comunale

COMUNE DI PANNI
Provincia di Foggia

STATUTO

Omissis……

CAPO II
ORGANI

Omissis ……

Art. 13
Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco;

2. in assenza del Sindaco le sue funzioni vengono assunte dal vice Sindaco;

3. al Sindaco, quale Presidente del Consiglio Comunale ed al suo vicario, competono, secondo le rispettive competenze:

a) la compilazione dell'o.d.g., la fissazione della data del Consiglio Comunale, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento;
b) tenere la riunione del Consiglio Comunale in un termine non superiore a venti giorni quando ci sia richiesta di un quinto dei consiglieri, inserendo all'o.d.g. le questioni richieste se è di competenza dello stesso organo.

Omissis …..

La modifica all'art. 13 dello Statuto Comunale è stata approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 16.07.2010, esecutiva ai sensi di legge, e con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 19 del 16.07.2010 e n. 21 del 13.08.2010, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 6, comma 4 del T.U.E.L.

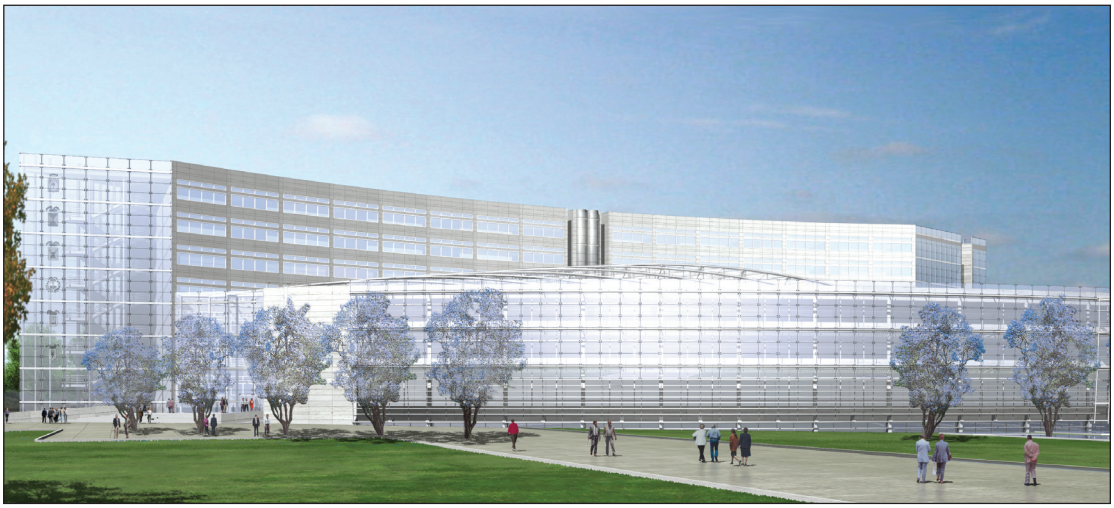

Progetto nuova sede Consiglio Regionale

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379
Abbonamenti: 0805406376
Sito internet: http://www.regione.puglia.it
e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza